

526.

**SEDUTA DI SABATO 20 NOVEMBRE 1971**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI****INDICE****Disegno e proposte di legge** (*Seguito della discussione*):Riforma dell'ordinamento universitario (*approvato dal Senato*) (3450);

CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

PAG.

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

PAG.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

|   | PAG.         |  | PAG.         |
|---|--------------|--|--------------|
| MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372); |              | MAZZARINO . . . . .  | 32845        |
| SPISELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)                      | 32843        | NICOSIA . . . . .  | 32846, 32855 |
| PRESIDENTE . . . . .  | 32843        | ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .   | 32852        |
| BADALONI MARIA . . . . .  | 32851        | <b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .                                  | 32843        |
| BINI . . . . .  | 32853        | <b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)</b> . . . . .                     | 32864        |
| CANESTRI . . . . .  | 32844        | <b>Relazione della Commissione d'indagine richiesta dal deputato Vassalli:</b> |              |
| ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .   | 32851        | PRESIDENTE . . . . .   | 32856        |
|   | 32855        | ALESSI, <i>Presidente della Commissione d'indagine</i> . . . . .               | 32856        |
| GIOMO . . . . .   | 32848, 32850 | <b>Ordine del giorno delle prossime sedute</b> . . . . .                       | 32864        |
| GREGGI . . . . .  | 32849        |  |              |
| MATTALIA . . . . .  | 32855        |  |              |

**La seduta comincia alle 10,30.**

D'ALESSIO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 16 novembre 1971.

(È approvato).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

IANNIELLO ed altri: « Integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077 e 1079, relativamente al riassetto della carriera di talune categorie di personale ad ordinamento speciale dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni » (3806);

TAORMINA: « Norme riguardanti giocattoli di tipo guerresco » (3807);

CAVALLARI ed altri: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine " vetri di Murano », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (3808);

CAVALLARI e IANNIELLO: « Estensione delle norme di cui alle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, modificate con la legge 3 maggio 1971, n. 318, concernente l'indennità di " disagio servizio " a tutto il personale comandato in servizio presso l'Istituto poligrafico dello Stato » (3809).

Saranno stampate e distribuite.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e

Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro, Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 18.

Si dia lettura dell'articolo 19.

D'ALESSIO, *Segretario ff.*, legge:

« Il Ministero della pubblica istruzione, tramite il dipartimento attinente alle scienze educative, congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati e con la collaborazione degli altri ordini di scuola secondo le rispettive competenze, organizza corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico a decorrere dall'anno accademico 1972-73.

Con proprio decreto, emanato previo parere del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare costituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 63, il Ministero della pubblica istruzione determina le modalità relative alla organizzazione e all'eventuale decentramento dei corsi e alle prove professionali da sostenere alla conclusione di essi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira. Le commissioni giudicatrici sono costituite su base regionale con la partecipazione:

a) di docenti universitari dei rispettivi dipartimenti attinenti alle scienze educative e degli altri dipartimenti interessati, designati dai consigli di dipartimento;

b) di docenti degli ordini e tipi di scuole ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale.

Ai fini delle integrazioni culturali, eventualmente necessarie al piano di studi svolto, coloro che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti dipartimenti.

Per coloro che conseguono il titolo universitario dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il superamento delle prove, di cui al secondo comma del presente articolo, aventi valore di esame di Stato.

Le università partecipano altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di aggiornamento.

Nelle zone mistilingui, la formazione e l'aggiornamento professionali del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, sono attuati nel territorio delle rispettive province da docenti di madre lingua corrispondente alla lingua di insegnamento. All'uopo potrà essere utilizzata l'opera dei docenti di università estere ».

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 19 l'onorevole Canestri, che svolgerà anche il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 19.*

**19. 1. Canestri, Carrara Sutour, Sanna.**

L'onorevole Canestri ha facoltà di parlare.

**CANESTRI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per esprimere la nostra opinione sull'articolo 19 e anche per dare ragione del nostro emendamento soppressivo, io debbo almeno sommariamente ricordare alcuni fatti accaduti nell'arco di questi due anni e riguardanti il problema della formazione culturale e professionale degli insegnanti, nonché i meccanismi della loro immissione in ruolo.

Due anni ho detto, perché ha appunto questa età la serie più recente di proposte, di ipotesi, di provvedimenti legislativi attraverso cui la maggioranza governativa ha sciorinato una catena di contraddizioni altamente esemplari.

Basterà allora elencare i fatti. Due anni fa, in seno alla Commissione istruzione della Camera, cominciai a lavorare un Comitato ristretto per la elaborazione — unificando diverse proposte di legge — di norme innovative. Sembrava che esistesse una diffusa volontà di affrontare una materia centenaria, poiché il problema della formazione degli insegnanti e della loro professionalizzazione ha sempre costituito, dalla legge Casati in poi, uno dei nodi irrisolti ed insieme decisivi, separando chiaramente le inevitabili sanatorie dai nuovi meccanismi che da un certo momento in poi avrebbero dovuto consentire, come si dice, di voltare pagina.

È appena il caso di richiamare — trattandosi di vicende ben note — l'eredità pesantissima accumulata nel dopoguerra, fatta di mozziconi di misure, di « leggine », di interventi settoriali, tutti concorrenti ad aggravare la situazione, con la stragrande maggioranza degli insegnanti fuori ruolo, con la precarietà e la minorità civile del loro rap-

porto di lavoro e del loro stato giuridico e con un'azione di governo sempre complice, obiettivamente, nei confronti della frammentazione degli insegnanti, in una miriade di categorie corporative e in una stratificazione sociale umiliante, rappresentata assai fedelmente dalla rissosa e corporativa realtà del cosiddetto sindacalismo autonomo.

Voltare finalmente pagina, dunque, sembrava si volesse. E in effetti, al di là delle diversità di linee politiche implicate, una volontà del genere non parve estranea al lavoro di quel Comitato ristretto.

Ma poi, quali altri fatti? Innanzitutto la legge sui corsi abilitanti, uscita a maggioranza dalla Commissione istruzione. Già lì la distinzione tra sanatoria e meccanismi innovatori si attenuava senza rimedio. I corsi previsti perdevano il loro valore di strutture qualificanti, articolate territorialmente, vivamente inserite nella pratica sociale, aperte alla sperimentazione, all'iniziativa dal basso, all'autogestione, alla collaborazione non solo con l'università ma anche con le forze sociali e sindacali e con i loro organismi di base. I corsi perdevano questo valore per rifluire nei tradizionali alvei burocratici.

Ma intanto cos'altro accadeva? Il ministro inventava la laurea abilitante. La legge delega per il nuovo stato giuridico dei lavoratori della scuola rivalutava sostanzialmente l'istituto tradizionale del concorso, del « Bignami di Stato », del resto già previsto secondo determinate aliquote di posti in organico nella legge sui corsi abilitanti. Contemporaneamente al Senato, in sede di legge universitaria, l'articolo 19 affidava tutto il processo di formazione degli insegnanti al dipartimento cosiddetto attinente alle scienze educative, segnando una netta prevalenza del momento pedagogico su quello della qualificazione professionale e troncando tutte le articolazioni sociali presenti nelle precedenti ipotesi.

Dal Senato ritornava poi alla Camera la legge sui corsi abilitanti, divenuta definitivamente una sanatoria di transizione, con i corsi ancora più burocratizzati, con l'esame finale orale e scritto, con l'altro canale, quello del concorso a cattedra, assorbente per determinate aliquote anche l'abilitazione all'insegnamento.

E ora? C'è questo articolo 19, modificato dalla Commissione, che tenta un formale compromesso fra le diverse e contraddittorie ipotesi elaborate in questi due anni, reinserendo la funzione primaria del Ministero, che opererebbe tramite il dipartimento e con-

giuntamente con gli altri ordini di scuola interessati.

Io non voglio soffermarmi più oltre su questa incredibile selva di contraddizioni: ne sono consapevoli anche molti colleghi della maggioranza, ed è significativo il fatto che il relatore per la maggioranza fosse partito in Commissione da una sia pure provvisoria — allora l'emendamento la aveva caratterizzata così — proposta di soppressione dell'articolo.

Ora, in una situazione ancora più deteriorata, dominata dalla mancanza di certezza e di linee chiare su cui misurarsi, in una situazione in cui alle spinte arretrate e corporative, talora addirittura reazionarie, del sindacalismo autonomo, fa riscontro una ancora insufficiente, per quantità e per qualità, capacità di intervento e di direzione delle grandi confederazioni sindacali, noi chiediamo innanzi tutto alla maggioranza un atto di responsabilità: le chiediamo che cosa intenda fare. La invitiamo, perciò, a sopprimere l'articolo 19 e a dirsi disposta a riaprire organicamente il discorso della formazione degli insegnanti, se non in sede di legge sui corsi abilitanti, certo in sede di legge per il nuovo stato giuridico dei lavoratori della scuola.

Ma non ci limitiamo a questa esigenza di metodo. Il merito del problema sta nella scelta fra due modi opposti di considerare la formazione degli insegnanti alla luce delle implicazioni politiche più generali: uno è quello che emerge dalle scelte compiute finora dal Governo, al di là degli intrecci contraddittori che ho richiamato. È, in sostanza, la concezione della fase di professionalizzazione degli insegnanti come ulteriore prolungamento del tempo di parcheggio nella scuola dopo la laurea. In questa fase gli insegnanti semplicemente stazionerebbero a subire processi formativi selettivi e autoritari, senza nessuna possibilità di contestare i ruoli sociali che vengono loro assegnati e di controllare, sul terreno della pratica sociale e delle alternative di classe, i contenuti culturali.

L'altro modo, opposto, che è quello da noi sostenuto, è costituito dal primato del momento della qualificazione, della sperimentazione, della verifica culturale e politica dei contenuti formativi. Non è, di per sé, suscettibile di modificare radicalmente l'ordine sociale esistente, ma può essere un momento importante di presa di coscienza per atteggiamenti di rottura nei confronti dei ruoli che al personale insegnante vengono affidati: ruoli di indottrinamento, di trasmissione passiva di valori organici a questo sistema e alla esigenza della sua conservazione.

È essenziale, perciò, che si tratti di corsi non selettivi, ma qualificanti, ricchi di possibilità di ricerca, di sperimentazione, di serietà scientifica, aperti all'incontro e al confronto con le forze sociali e con le loro organizzazioni di massa; corsi organizzati attraverso un vasto processo di collaborazione, non solo con le università, ma con tutti i centri e istituti di base, con gli enti locali, dal comune alla regione, con le centrali sindacali; corsi fondati su un massimo di autogestione e di lavoro di gruppo; corsi, infine, tali da segnare il completo superamento delle strutture ancora in atto, a cominciare dai centri didattici.

Occorre, evidentemente, un'altra sede per affrontare questa tematica; poiché le scelte che si compiono a proposito della formazione degli insegnanti rinviano l'intera questione del loro contratto di lavoro, delle garanzie e degli spazi di libertà e di democrazia utilizzabili nella scuola, in due parole, allo stato giuridico, è in tale sede che si può riaprire il confronto, senza contare il fatto che all'ordine del giorno della Commissione istruzione della Camera è iscritta la legge per i corsi abilitanti.

Si esca, dunque, dalla confusione e dall'equivoco, e come primo passo, come attestazione di volontà nel senso dell'apertura di questo nuovo confronto, accetti la maggioranza la soppressione dell'articolo 19.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sullo articolo 19 l'onorevole Mazzarino, il quale svolgerà anche il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**ART. 19-bis.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà all'assegnazione di sussidi finanziari in favore dei meno abbienti allo scopo di favorirne la frequenza ai corsi di cui al precedente articolo 19.

**19. 0. 1. Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

L'onorevole Mazzarino ha facoltà di parlare.

**MAZZARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale concorda con lo spirito dell'articolo 19, ma a patto che se ne precisi la funzione anche sociale in fa-

vore dei meno abbienti. Da qui il nostro articolo aggiuntivo 19. 0. 1.

È vero, sì, che il nostro gruppo ha sempre fatto sua quella precisa esigenza di facilitare ai meno abbienti gli sbocchi professionali, esigenza sulla quale, del resto, insisteva sempre il Gobetti. Ma è anche vero che con questa precisazione noi interpretiamo, nell'ambito di una apertura a tutti della preparazione e abilitazione all'insegnamento, soprattutto storico-filosofico, una volontà di avvicinare indirizzi scientifici e spirito di libertà; volontà la quale fu per tradizione caratteristica anche di altre parti politiche, a cominciare, per lo meno, da quella concezione dell'insegnamento collegato con la laurea in filosofia di cui discorse 74 anni fa, nel 1897, Antonio Labriola nel più celebre fra gli studi originati dalla discussione sulla legge Casati, nel volume *L'Università e la libertà della scienza*. In questo scritto Antonio Labriola voleva superare l'antitesi fra università professionale e università scientifica. Quel superamento, per quell'epoca, era un problema tanto attuale quanto esso lo è oggi ed era stato intuito, nei limiti in cui ciò era allora possibile, da uno degli uomini più grandi del Risorgimento, ministro dell'istruzione nel 1898, Luigi Cremona.

Penso che la esigenza posta dal nostro emendamento di aprire ai meno abbienti con maggiore larghezza la frequenza ai corsi di cui all'articolo 19, sia forse, in qualche modo, presente nell'emendamento sostitutivo 19. 3 degli onorevoli Bini, Giannantoni ed altri, in cui si parla di collaborazione e organizzazione dei corsi fra università e regioni e scuola primaria e secondaria. Ma poiché il nostro articolo aggiuntivo 19. 0. 1 esprime codesta esigenza in modo esplicito con riferimento alle classi meno abbienti, ritengo l'intervento delle regioni semmai utilizzabile anche in codesto senso, e pertanto l'emendamento sostitutivo Bini mi pare assorbito dal nostro articolo aggiuntivo, che ritengo di avere così illustrato.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sullo articolo 19 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

**NICOSIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci intratteremo solo brevemente sull'articolo 19, pur rivestendo questo articolo un'importanza notevole, diremmo anche, sotto certi profili, straordinaria. Il semplice fatto che il gruppo socialproletario presenti una richiesta di soppressione dimostra che da parte di qualche gruppo della Camera vi sono

delle titubanze serie nell'accogliere il concetto, da inserire in una legge di riforma universitaria, di corsi di formazione pedagogica e didattica. Il titolo qui dice « per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento », ma in sostanza il problema — se ho capito bene, onorevole Canestri, — è di una nuova struttura delle cosiddette facoltà umanistiche, in particolare quella di lettere e quella di magistero.

La questione è tormentata e noi ci saremmo aspettati in una legge di riforma universitaria un quadro nuovo in questa materia. Onorevoli colleghi, sostanzialmente la riforma universitaria non riguarda tanto i rapporti fra docente universitario e assistente universitario in una nuova configurazione di cattedra, quanto la riforma delle vecchie facoltà. Tutto il perno di una vera e propria riforma sarebbe nella riforma delle facoltà che voi chiamate dipartimenti e che possono assumere denominazioni varie. Praticamente si tratta del rapporto fra università docente, università che dà un orientamento professionale e professori. Il criterio del reclutamento degli insegnanti è uno dei criteri su cui si dovrebbe soffermare particolarmente l'attenzione del Parlamento poiché si tratta di una questione ormai sul tappeto da tempo. Praticamente, con l'articolo 19, *in nuce*, si dovrebbe introdurre un nuovo criterio di reclutamento degli insegnanti sia a livello del vecchio magistero sia a livello della laurea in lettere. I maestri elementari e coloro che conseguono la laurea in lettere sono sottoposti per la verità, indipendentemente dal giudizio che possiamo dare in proposito, a una serie di concorsi. A livello elementare vi sono diplomati che fanno ripetutamente il concorso, sono dichiarati idonei, ma non riescono mai a inserirsi nei ruoli ordinari. Lo stesso succede nel campo dell'insegnamento delle lettere. Sono sottoposti, questi laureati, a una serie di prove che a volte sono veramente ingiuste, mentre in altri settori, superato l'esame di abilitazione professionale, vi è un inserimento più facile e più immediato.

Pensavamo che con l'articolo 19 si determinasse quasi un congegno automatico. Possiamo anche pensare — comunque questo problema ha interessato una parte del pensiero pedagogico italiano — alla eventualità della costituzione di un istituto superiore diretto alla qualificazione per l'insegnamento, facendo coincidere la laurea o il diploma con lo insegnamento, una volta superato un periodo di tirocinio. L'articolo 19 ci sembra che dia invece una impostazione strana e non sappiamo, essendo un articolo tormentato, quale

risultato potrà dare. Comprendiamo perciò esattamente la proposta di soppressione, anche se non siamo favorevoli ad essa. Il Ministero della pubblica istruzione interviene per favorire questi corsi di preparazione professionale tramite il dipartimento delle scienze educative. Finalmente abbiamo scoperto un dipartimento! Che cosa significa la definizione « scienze educative »? Con questo articolo abbiamo già costituito un dipartimento. Allora non c'è più l'autonomia per l'università prevista all'articolo 5, e non vi è più l'orientamento dato dal Consiglio nazionale universitario. Ma nell'articolo si aggiunge anche che il Ministero organizza questi corsi, tramite il dipartimento delle scienze educative, « congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati ». Quali sono questi dipartimenti interessati? Se nella legge viene definito un dipartimento, perché non sono stati definiti anche gli altri? Non possono essere definiti qui perché — secondo gli articoli 5 e 9 — debbono esserlo successivamente, nell'autonomia dell'università e nelle competenze del Consiglio nazionale universitario anche sotto l'aspetto della « atipicità » del dipartimento. Che cosa significa questo primo comma dell'articolo 19? Per noi può significare soltanto che il Ministero della pubblica istruzione organizza i corsi e ne affida l'esecuzione direttamente a dei dipartimenti, senza il tramite dell'ateneo.

Perché questa differenziazione tra l'impostazione dell'articolo 18 e quella dell'articolo 19? Quando al secondo comma dell'articolo, anche nel testo modificato dalla Commissione, si va precisando maggiormente l'intervento ministeriale e i compiti affidati ai corsi, constatiamo che alla vita universitaria sfugge qualcosa per il reclutamento del personale docente ai fini dell'insegnamento nella scuola elementare e in quella secondaria. Per quale motivo?

Allora, questo articolo 19 è estremamente importante, poiché si può addirittura arrivare ad una abilitazione professionale valida a tutti gli effetti, anche per il reperimento di questo tipo di personale insegnante. Crolla quindi il vecchio sistema. Ciò può essere giusto, anzi lo è senz'altro, ma dobbiamo sapere qual è l'effettiva portata di questa norma.

Quando il Ministero della pubblica istruzione, con proprio decreto « determina le modalità relative alla organizzazione e all'eventuale decentramento dei corsi e alle prove professionali da sostenere alla conclusione di essi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira », quando il Ministero fa

questo, sparisce l'autonomia universitaria. Sappiamo così che questa autonomia vale per tutto il resto, tranne che per questo.

Quindi è il Ministero che organizza i corsi. Quando si parla di scienze educative, evidentemente ci si riferisce anche a tutto il settore delle lettere, nonché a quelli della matematica e fisica e delle scienze biologiche. Il problema non riguarda più soltanto le scienze educative, ma assume un carattere generale, coincidendo col problema del reclutamento degli insegnanti per la scuola media e per la scuola elementare.

È giusto che il ministro in sede di replica ci chiarisca la portata di questo articolo. Noi possiamo essere favorevoli o meno a seconda delle garanzie che egli ci potrà dare; se le sue dichiarazioni non ci dovessero soddisfare saremmo contrari non solo per una parte, ma per tutto l'articolo. Avrebbe quindi ragione l'onorevole Canestri di volere la soppressione di questo articolo, per poi trasferirne il contenuto in altra sede, per esempio in quella della legge sulla scuola secondaria.

Che cosa significa quindi l'abilitazione, prevista dall'articolo 19, che viene conferita dal Ministero e che l'università non ha mai la possibilità di dare, mentre la dà per tutto quanto non riguardi le cosiddette scienze educative?

Il mio gruppo ha presentato un emendamento per far sì che gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria partecipino alle commissioni giudicatrici costituite su base regionale. In primo luogo, non riusciamo a capire che cosa significhi la frase « su base regionale ». Significa che è solo cointeressata la regione o che la regione può avere competenza in materia di scuola elementare? Questa competenza esclusiva l'hanno la regione siciliana, quella sarda e anche quella del Friuli-Venezia Giulia, ma le regioni a statuto ordinario non l'hanno. Potrà significare allora che il decentramento del Ministero avviene su base regionale; cioè i provveditorati saranno su base regionale. Ora, le università possono avere una struttura regionale, ma nella stessa regione possono esservene più di una. Per esempio, nell'Emilia ve ne sono quattro, quella di Modena, di Bologna, di Parma e di Ferrara; in Sicilia ce ne sono tre; la Toscana ne ha molte. Non si capisce quindi questa costituzione delle commissioni giudicatrici su base regionale. Pertanto, con altro nostro emendamento chiediamo la soppressione delle parole « su base regionale ».

Al secondo comma, lettera a), dell'articolo 19 è previsto che di queste commissioni

giudicatrici facciano parte i « docenti universitari dei rispettivi dipartimenti attinenti alle scienze educative » (torna qui il concetto delle « scienze educative ») « e degli altri dipartimenti interessati, designati dai Consigli di dipartimento ». Alle commissioni è prevista anche la partecipazione « di docenti degli ordini e tipi di scuole ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale ». Anche qui chiediamo la soppressione delle parole « a livello regionale ». Qui però le commissioni giudicatrici si differenziano da quelle previste dall'articolo 18: in questo articolo si introduce una valutazione diversa che deve essere fatta in sede di accertamento ai fini della abilitazione all'esercizio professionale.

Non proseguirò nell'esame particolareggiato dell'articolo. Desidero soltanto esaminare brevemente il quarto comma, sorvolando sul terzo che pure ha una formulazione imprecisa. Il quarto comma recita: « Per coloro che conseguono il titolo universitario dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il superamento delle prove, di cui al secondo comma del presente articolo, aventi valore di esame di Stato ». Praticamente si attribuisce al superamento di queste prove un valore di esame di Stato, operando però una distinzione che non sappiamo quale risultato possa dare ai fini del reclutamento del personale. Su questo chiediamo un chiarimento al ministro. Naturalmente il relatore per la maggioranza preciserà anche il punto di vista della maggioranza, ma desideriamo conoscere il pensiero del ministro della pubblica istruzione sul congegno riguardante il dipartimento delle scienze educative e il rilascio del titolo per l'esercizio della professione.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, il discorso sarebbe molto lungo. Ci riserviamo eventualmente di tornarvi sopra in sede di dichiarazione di voto, dopo che il ministro avrà esposto la posizione del Governo. Nel caso, infatti, che le parole del ministro ci dovessero soddisfare, chiederemmo la votazione per divisione dell'articolo perché, se siamo contrari all'ultima parte, potremmo astenerci o votare a favore della prima.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 19 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

**GIOMO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo sostanzialmente favorevoli all'articolo 19, come il collega Mazzarino ha

già avuto occasione di dire, e ciò per motivi di ordine sostanziale già illustrati dal collega e soprattutto perché ci sembra che, pure rappresentando un compromesso, questo articolo tenda a sanare una situazione estremamente precaria ed evanescente che si era creata nella scuola italiana circa i problemi degli esami di abilitazione alla professione di insegnante.

La Camera forse ignora, in quanto i lavori della Commissione restano sconosciuti alla stampa e al grande pubblico, che su questo articolo si è verificato il primo intoppo tra i partiti della maggioranza. Esso fu infatti accantonato. Era evidente che tra la posizione della democrazia cristiana e quella dei socialisti vi era un grande divario. Il problema era anche complicato da due fatti.

Innanzitutto, questa complicazione era determinata dal fatto che nella legge sui corsi abilitanti erano stati aboliti i centri della didattica. Ciò aveva eliminato ogni possibilità di far sì che organi affiancatori della vita della scuola potessero in certo qual modo sostituirsi alle università, o a qualsiasi altro ente, per la preparazione dei giovani all'abilitazione allo esercizio della professione.

Vi era poi un altro fatto, che a noi sembrava molto importante. Un mese fa, quando abbiamo discusso la legge sui corsi abilitanti, abbiamo fatto presente che non era possibile pensare ad una legge-ponte prima che si discutesse questa legge sulla riforma universitaria. Fin da allora abbiamo sostenuto in maniera molto esplicita la necessità che fosse garantita all'università italiana la possibilità della preparazione dei giovani ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, cioè che fosse l'università italiana a concedere tale abilitazione attraverso un esame di Stato.

È chiaro che oggi ci troviamo in una situazione singolare. Abbiamo una legge-ponte che ha iniziato il suo *iter* alla Camera, poi è stata trasmessa al Senato ed ora è ritornata da noi. In realtà, si tratta di un « ponte » che non usiamo più. Non so infatti quale significato possa avere una legge sui corsi abilitanti qualora sia approvato questo articolo 19. Non avrebbe, a mio avviso, alcun significato. Oltre tutto (mi sia consentito dirlo) questa mi sembra una maniera estremamente caotica di legiferare. Non abbiamo ancora terminato un « ponte » che esso già non ci serve più per far passare le nostre truppe e ne stiamo costruendo un altro, attraverso il quale i nostri giovani potranno compiere l'ultimo passo nel corso dei loro studi e conseguire l'abilitazione.



In linea di massima siamo d'accordo su questo principio, anche se ci rendiamo conto che questa formulazione è il frutto di un compromesso. Ma evidentemente in democrazia il compromesso ha sempre un valore di equità e di saggezza. Comunque, è fatto salvo soprattutto un principio che per noi è estremamente valido, cioè che l'università deve essere la matrice di queste abilitazioni e che tocca quindi ad essa, nella sua equanimità ed oggettività, di concedere ai giovani la possibilità del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Come ha detto l'onorevole Mazzarino, noi abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 19. O. 1 per dare un aiuto ed un incoraggiamento di carattere economico a tutti quei giovani che, pur volendo frequentare questi corsi, non ne hanno la possibilità materiale. Sotto questo aspetto, credo che abbia notevole rilevanza il carattere sociale di questa proposta avanzata dai liberali, tenuto anche conto del fatto che per noi l'università deve essere il centro della preparazione di tutti i giovani all'insegnamento, come abbiamo chiesto nell'esame di un articolo precedente, e della ricerca scientifica.

Noi abbiamo fiducia nella nuova università italiana, soprattutto perché crediamo fermamente che essa possa garantire la giustizia sociale, la libertà e l'autonomia, per mettere tutti i giovani, e particolarmente i più preparati ed intelligenti, nella condizione di conseguire un titolo di studio non attraverso esami fatti per burla o di carattere formale, ma attraverso un severo esame di Stato. Rimane in noi una convinzione che anche e soprattutto a questi livelli il principio della selezione, della selezione con possibilità di punti di partenza uguali per tutti, sia uno degli elementi fondamentali perché il paese possa avere gli uomini migliori nei posti migliori.

Sotto questo aspetto quindi, pur avendo ancora qualche perplessità, qualche dubbio — non sappiamo come si svolgeranno questi esami, se essi saranno impegnativi, non sappiamo quali coincidenze vi saranno tra la legge, che discuteremo forse a giorni, sui corsi abilitanti e la legge che stiamo discutendo (siamo di fronte ad una contraddizione palese) — a noi sembra di dover dare voto favorevole a questo articolo perché esso rappresenta la soluzione più idonea, più giusta perché i giovani studiosi di domani, particolarmente coloro che si dedicheranno all'insegnamento, all'educazione della gioventù, possano avere una garanzia di preparazione, attraverso una selezione che — questa è una tesi che noi abbiamo sempre sostenuto e che continuiamo a

sostenere — va a favore dei più poveri, dei meno abbienti e non a favore dei più ricchi. La selezione è veramente l'arma attraverso la quale colui che meno ha può mettersi in una situazione di parità rispetto a colui che più ha dal punto di vista materiale e forse meno ha dal punto di vista intellettuale e della formazione della coscienza e del carattere.

Per questi motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea di massima noi siamo d'accordo sul compromesso al quale sono giunti i partiti della maggioranza e per quanto ci riguarda, pur con qualche dubbio, voteremo a favore dell'articolo 19.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sullo articolo 19 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, confesso di essere un po' incerto a questo punto nel mio intervento dopo la dichiarazione che ho sentito fare dall'onorevole Giomo. Il collega liberale ha detto che il suo gruppo è perfettamente d'accordo con l'articolo 19. Questo mi costringe a parlare un po' più a lungo su tale articolo ed a fare alcuni richiami che a questo punto mi sembrano doverosi.

Nelle nostre discussioni emergono continuamente, magari all'ultimo momento, problemi di fondo, problemi di impostazione particolarmente importanti, e ciò perché da anni in Assemblea non si discute più di problemi della scuola. Tale discussione non può mancare di fronte ad una legge sulla riforma universitaria che vuole riformare la riforma Gentile, che ai suoi tempi volle riformare la situazione precedente. A me pare che in questa materia si stia riversando tutta la Costituzione, cui noi non ci richiamiamo mai, in particolare quando trattiamo, come ora stiamo facendo, delle leggi di riforma. A me pare che non possiamo affrontare delle leggi di riforma, cioè di radicale revisione di tutta la struttura legislativa di settori importanti della vita del paese, senza fare preciso riferimento alla Costituzione e alle norme della Costituzione. In queste materie sta avvenendo un fenomeno molto strano. Se non ricordo male, Gentile all'inizio del regime fascista attuò la riforma basandola però su studi ed elaborazioni di un ventennio precedente che erano stati fatti in un clima e in un sistema di libertà. Oggi, a mio avviso, noi corriamo il rischio, in piena democrazia, in piena libertà, di porre in essere una riforma che risente della stessa inerzia, che si richiama ad impostazioni legislative che non sono con-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

sone né con la Costituzione né con il clima di libertà che vogliamo consolidare, ma sono consone invece con quel ventennio in cui l'Italia non ebbe la libertà.

Che cosa dice la Costituzione in questa materia, cioè circa la preparazione professionale degli insegnanti e del diritto-dovere dello Stato di intervenire in questa materia? A me sembra che la Costituzione dia due indicazioni, delle quali una veramente essenziale, e cioè la necessità di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Lo Stato ha quindi il diritto e il dovere, in base alla Costituzione, di intervenire perché attraverso un esame di Stato pubblico, controllato, disciplinato con legge uguale per tutti, sia garantita la necessaria preparazione professionale di coloro che vogliono accedere alla carriera, alla funzione, alla missione di insegnante. L'articolo 33 della Costituzione in questa materia stabilisce le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. In altri termini, la Costituzione italiana non afferma lo statalismo scolastico, ma al contrario è fondata su un regime di libertà anche scolastico.

Cosa dice invece l'articolo 19 di questa legge? In sostanza esso vorrebbe affermare il totale monopolio statale anche per quanto riguarda la preparazione degli insegnanti. E considerato che la preparazione degli insegnanti è un punto chiave della struttura scolastica, mi pare che, in definitiva, con questo articolo si vorrebbe raggiungere un completo statalismo in materia di formazione scolastica mettendo perciò in crisi non soltanto, onorevole Nicosia e onorevole Giomo, l'autonomia delle università nell'organizzare questi corsi, ma mettendo in crisi, direi, tutta la struttura culturale italiana.

Perché, domando io — e vorrei una risposta dal Governo e magari dal relatore per la maggioranza, onorevole Elkan —, per tutte le altre professioni noi abbiamo lasciato la libertà e l'autonomia dell'università mentre per la professione di insegnante, determinante per lo sviluppo della cultura del paese, noi affermiamo questo statalismo? Perché dunque lo Stato non organizza anche direttamente, attraverso il Ministero, corsi di preparazione professionale per ingegneri, avvocati, medici? Queste funzioni sul piano sociale, anche se non altrettanto importanti, non sono importanti ugualmente? Perché la università ha l'autonomia e perché si svolge in sede locale, sotto il controllo dello Stato, la preparazione agli esami di Stato per quelle professioni, mentre per l'insegnamento

scolastico, per la formazione degli insegnanti, per la formazione pedagogica noi affermiamo lo statalismo scolastico?

Confesso di essere rimasto alquanto sorpreso nel vedere che l'onorevole Nicosia è stato largamente critico nei confronti di questo articolo mentre l'onorevole Giomo, a nome del suo gruppo, si è espresso in modo totalmente favorevole. Non so, onorevole Giomo, come ella possa spiegare la cosa.

GIOMO. Noi non siamo tenuti ad essere sempre d'accordo con le opinioni del Movimento sociale italiano.

GREGGI. Per la verità non ho rimproverato ai liberali di non essere d'accordo con le tesi dell'onorevole Nicosia. Dico soltanto che l'onorevole Nicosia, qualificato solitamente magari come neofascista, ha criticato un articolo che sostanzialmente è statalista, anzi vorrei dire a mio giudizio paurosamente statalista; mentre un liberale — e ne sono rimasto molto sorpreso — ha accettato un'impostazione statalista su una materia tanto delicata.

GIOMO. Se mi è consentita una interruzione vorrei dire all'onorevole collega Greggi che la questione va vista in modo diverso da come egli mostra di vederla. Qui o si accetta la tesi dell'abolizione del valore legale del titolo di studio o, se non la si accetta, lo Stato deve garantire come minimo che coloro che salgono in cattedra abbiano una preparazione sufficiente per poter insegnare ai nostri giovani. Si tratta quindi in definitiva di essere d'accordo sulla necessità di una garanzia al riguardo anche minima per i cittadini. E ciò vale per qualsiasi professione, anche nel caso in cui il Parlamento avesse approvata l'abolizione del valore legale dei titoli di studio. È chiaro che in tutti i casi una garanzia è necessaria per l'esercizio di qualsiasi professione. È la società che deve essere garantita perché noi arriveremmo altrimenti a forme libertarie; e noi siamo liberali, non libertari.

GREGGI. La precisazione dell'onorevole Giomo mi tranquillizza, ma dopo questa dichiarazione egli dovrebbe rettificare le sue dichiarazioni sull'articolo. Il collega onorevole Giomo si preoccupa giustamente della preparazione professionale e del dovere dello Stato di accertarla. Ma io non ho detto, onorevole Giomo, che in questo settore non debba esserci un esame di Stato. Ho richiamato i principi contenuti nella Costituzione per affermare e riconoscere che l'esame di Stato

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

è obbligatorio anche per questa professione. Il punto è però che l'articolo 19 del disegno di legge non parla dell'esame di Stato: l'articolo 19 parla della preparazione, degli studi, del modo nel quale debbono studiare coloro che vogliono prepararsi all'esame di Stato. Però, mentre per tutti gli altri esami di Stato è stato lasciato all'autonomia dell'università di fare corsi preparatori — non obbligatori — per la formazione degli insegnanti non è lasciato alcuno spazio all'autonomia delle università. Imponiamo i corsi organizzati monopolisticamente dallo Stato e soltanto dopo che abbiano seguito questi corsi ammettiamo i giovani laureati all'esame di Stato.

Spingo il mio ragionamento ancora più avanti: se il regime fascista avesse dovuto ritoccare questa materia, non avrebbe fatto in queste condizioni una legge diversa, e non la fece una legge, in queste condizioni, perché allora si scontavano le conseguenze dell'inerzia della libertà precedente; evidentemente noi stiamo pagando oggi, invece, l'inerzia di 20 anni di fascismo. Cosa avrebbe fatto — ripeto — lo Stato fascista in questa materia, volendo essere coerente con i suoi principi? Avrebbe fatto quello che noi ora stiamo facendo; avrebbe detto che in materia di educazione, di pedagogia e di insegnamento, ogni diritto spettava allo Stato. Ed avrebbe affermato non solo il diritto dello Stato di fare l'esame di Stato, ma anche il diritto di formare gli insegnanti.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Ella sarà un gran bravo ingegnere, onorevole Greggi, ma ho delle perplessità circa la sua competenza sui problemi della scuola. Si parla dell'esame di Stato; tutti devono fare l'esame di Stato.

GIOMO. Come è previsto dalla Costituzione!

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Ciascuno si prepara dove crede: all'università, a casa sua o, se vuole, presso le piccole suore della Maddalena. Non capisco dove sia stabilito l'obbligo di frequentare questi corsi. Semmai si tratta di una agevolazione che si dà ai giovani per prepararli all'insegnamento

GREGGI. Vorrei sapere perché in materia di insegnamento l'agevolazione la deve dare lo Stato, mentre per tutte le altre materie l'abbiamo lasciata all'università.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Abbiamo approvato ieri l'articolo 18 che riguarda i corsi, per i quali ella chiedeva la facoltà di frequenza anche per i laureati da oltre tre anni.

GREGGI. Quei corsi però sono organizzati dall'università in piena autonomia. Perché questi sono organizzati dal Ministero?

BADALONI MARIA. Perché c'è l'esame di Stato. Mentre l'articolo 18 stabiliva che venissero organizzati i corsi, lasciando che l'esame di Stato lo facesse lo Stato, il testo del Senato per l'articolo 19 stabiliva che l'esame di Stato venisse fatto dall'università, mentre noi lo abbiamo riportato allo Stato, al Ministero della pubblica istruzione, come per gli altri esami di Stato.

GREGGI. È chiaro che l'esame di Stato deve essere fatto dallo Stato!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, forse l'onorevole Greggi non ha ancora chiarito il punto su cui si sta discutendo. Lasciamo che svolga il suo ragionamento.

GREGGI. È chiaro che gli esami di Stato vengono organizzati dallo Stato, il quale deve garantirne i risultati. Qui stiamo discutendo dei corsi preparatori. Vorrei sapere perché per l'esame di Stato di abilitazione alla professione di ingegnere le università sono libere di organizzare corsi, mentre per l'esame di Stato relativo all'insegnamento è il Ministero che organizza i corsi. Può darsi, onorevole Elkan, che io sbagliai in molte cose; ma non succede niente, perché sono un semplice deputato. Ma se per caso sbagliano il relatore per la maggioranza ed il Governo, la cosa diventa preoccupante. Perché qui, o io sto dicendo delle cose insensate, oppure — e mi scusi il collega Elkan — l'onorevole Elkan non si rende conto di quello che sto dicendo. Che c'entra l'esame di Stato? È ovvio — e sono d'accordo — che l'esame di Stato deve essere fatto dallo Stato. Io domando ancora — per l'ultima volta, perché altrimenti riterrei di perdere tempo e di offendere i colleghi — per quale ragione per la preparazione all'esercizio delle professioni di medico o di ingegnere, che sono molto importanti, le università vedono riconosciuto il diritto di organizzare autonomamente i loro corsi, intervenendo lo Stato solo per l'esame di Stato; e perché invece per l'abilitazione alla professione di insegnante lo Stato non solo fa l'esame di

Stato — come è suo dovere — ma organizza direttamente, attraverso il Ministero, i corsi? Gli studenti in questo modo non frequentano più un corso universitario di preparazione, ma un corso statale.

Credo di poter affermare che se il regime fascista avesse dovuto dar corpo ad una riforma dell'università negli anni 1938-39 in coerenza con la sua imposizione politica (in base alla quale era lo Stato che aveva il diritto di educare i giovani), l'avrebbe realizzata negli stessi termini che ci sono oggi sottoposti. Avrebbe disposto: il Ministero non solo fa gli esami di Stato, ma organizza con suoi criteri i corsi di preparazione per gli esami di Stato. Noi, cioè, siamo in presenza dello statalismo più invadente. Io vorrei sbagliare ma, se è vero quello che sto dicendo, questo articolo, ispirato al più rigido statalismo, è sicuramente incostituzionale. Se avessimo reso obbligatori i corsi di preparazione professionali per tutte le professioni, si poteva dire ancora che era un criterio generale inaccettabile. Ma, quando su questa materia che attiene alla preparazione degli insegnanti, che attiene alla libertà di cultura che è la prima delle libertà, con criteri intollerabilmente statalistici, stiamo completamente fuori strada. Grazie a questa impostazione l'articolo 19 rappresenta uno dei punti più pericolosi di tutta la legge in questione.

Io domando: vogliamo veramente dare allo Stato il potere esclusivo di preparare gli insegnanti? Perché la laurea si consegue nelle università, che sono dichiarate autonome, ma quando il laureato vuole fare l'insegnante deve passare necessariamente attraverso una unica possibile trafila predisposta dall'apparato dello Stato.

GIOMO. L'emendamento presentato da me e forse anche quello delle sinistre non prevedevano l'intervento da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il compromesso raggiunto dal suo partito e dai socialisti ha portato all'intervento dell'esecutivo: direi anzi che questo intervento è dovuto proprio alla sua parte politica, che ne è responsabile. Quindi, ella sta facendo una polemica non contro quelle forze le quali si trovano su posizioni contrarie all'impostazione attuale dell'articolo 19, bensì contro i partiti della coalizione governativa, in primo luogo il suo, onorevole Greggi.

GREGGI. Io ringrazio il collega Giomo, che però mi mette maggiormente in difficoltà su questo punto. Io non sapevo di questa di-

scussione avvenuta in Commissione. Io non sono componente della Commissione istruzione, ma della Commissione lavori pubblici e il testo di questo progetto di legge l'ho esaminato appena mi è arrivato. Giudico quindi il testo che ho davanti. Io spero di parlo anche ad altre persone, questo problema di coscienza, perché non so come si sia potuti arrivare alla formulazione dell'attuale articolo 19. L'onorevole Giomo dice che si tratta di un compromesso. Ma tra che cosa? Questa è la linea statalista, quindi non esiste alcun compromesso.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ella non ha letto attentamente l'articolo. Che cosa compete al Ministero, secondo quanto è detto nel secondo comma dell'articolo 19? Un aspetto puramente organizzativo, lasciando alla sfera del corpo docente l'autonomia di svolgere i contenuti e di indicare le prove finali, che sono le prove dell'esame di Stato. Ed è ben giusto che vi sia un organismo che ha una responsabilità a livello nazionale per garantire l'uniformità delle prove dell'esame di Stato.

GREGGI. Ma non sono in discussione le prove dell'esame di Stato.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Legga il secondo comma di questo articolo.

GREGGI. Il secondo comma di questo articolo dice che il Ministero della pubblica istruzione determina le modalità relative all'organizzazione e all'eventuale decentramento dei corsi (si possono fare anche corsi accentrati) e alle prove professionali da sostenere alla conclusione di essi secondo il tipo di insegnamento.

Cioè, tutte le modalità relative alla organizzazione dei corsi le determina il Ministero. Che cosa deve fare di più? Il ministro non può certamente andare a tenere personalmente i corsi nelle varie università. Quando il Ministero ha il potere di determinare le modalità di organizzazione di questi corsi, ciò significa che ha tutti i poteri in mano; infatti, sappiamo bene che tutto viene fatto attraverso le circolari. Io non sono competentissimo in materia di pubblica istruzione e non ho seguito queste vicende da vent'anni, ma alcune cose essenziali le so: in Italia la pubblica istruzione è sempre stata governata con le circolari ministeriali. Lo sanno tutti e non si può pretendere che anch'io non lo sappia. Pertanto, a

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

questo punto, io mi domando che significato abbia avuto l'interruzione dell'onorevole sottosegretario.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La mia interruzione ha lo stesso significato di quella dell'onorevole Elkan.

GREGGI. Purtroppo debbo prendere atto di questo: le due interruzioni hanno uno stesso significato, che è perfettamente coerente con l'articolo 19.

Ritengo di aver posto responsabilmente il problema sia a me stesso sia alla Camera. Se si vuole estendere lo statalismo scolastico, già imperante in Italia, in pieno contrasto con il dettato dell'articolo 33 della Costituzione, in questo settore che è il più importante ai fini della cultura e della libertà del paese, allora nulla impedisce di approvare questo articolo. Ma chi per caso non volesse estendere ancora di più questo statalismo e volesse essere coerente con quanto abbiamo deciso ieri, nel senso che in tutti gli altri settori dell'istruzione la preparazione professionale sia lasciata, con larga libertà ed autonomia, all'università, ritengo che abbia il dovere di riflettere sul contenuto di questo articolo, che è in assoluto contrasto con le norme già approvate all'articolo 18. Questo articolo, a mio giudizio, su un tema delicatissimo è in contrasto con lo spirito della Costituzione, cioè con quella libertà formativa che costituisce la base di ogni libertà e che noi diciamo di voler garantire nella scuola.

Leggendo i giornali questa mattina ho notato che tutti piangono sulla mancata approvazione dell'articolo 10, come se con essa fosse caduta la libertà degli insegnanti universitari. Questa libertà, invece, potrà cadere soltanto se approveremo l'articolo 26. Ora, se noi ci preoccupiamo di salvaguardare la libertà, se noi vogliamo varare una riforma che sia una riforma di libertà (dopo quella Gentile, che non fu fascista), ritengo che dovremo meditare profondamente su questo articolo. Personalmente, ritengo che non sia ammissibile che in un paese democratico il ministro della pubblica istruzione possa unitariamente e monopolisticamente stabilire per tutta l'Italia le norme generali concernenti l'organizzazione per la preparazione degli insegnanti. Se esiste uno strumento per il dominio della società, questo è, dopo la televisione — in questo campo lo Stato è già presente — la scuola e la formazione degli insegnanti.

Se vogliamo coerentemente creare uno statalismo anche in questo campo, in presenza

dello statalismo televisivo e di quello imperante attualmente nella scuola, approviamo pure l'articolo 19; ma se non vogliamo questo — e ritengo che nemmeno il collega Giomo o il collega Elkan lo vogliano — noi dobbiamo riflettere, essere pronti a riconsiderare il contenuto di questo articolo alla luce di queste esigenze costituzionali ed essere disposti ai compromessi politici necessari. Arrivare ad un compromesso, però, significa fare metà strada per ciascuno; qui invece la strada è stata fatta tutta da coloro che dovrebbero difendere quelle esigenze di libertà, che non sempre riusciamo a tradurre in norme coerenti.

Chiedo scusa all'onorevole Presidente se ho superato il termine che mi ero prefisso, così come chiedo scusa ai colleghi, ma ho sentito il dovere di richiamare la mia attenzione e quella degli onorevoli deputati su questo punto estremamente importante in se stesso ed anche come linea di soluzione politica. Quella che noi affermiamo con l'articolo 19 è una linea statalista, cioè contro la Costituzione ed anche contro gli intendimenti generali dei quattro partiti della maggioranza. Ritengo che anche il collega Nicosia o i colleghi comunisti non siano favorevoli a questa linea politica: allora da che cosa deriva questo statalismo? Io non lo so, l'ho individuato in questo articolo 19 ed ho sentito il dovere — e l'ho fatto — di criticarlo fortemente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

Le università collaborano con le regioni e con la scuola primaria e secondaria all'organizzazione e allo svolgimento, con il coordinamento del Ministero della pubblica istruzione, di corsi annuali di qualificazione professionale, di formazione pedagogica e di tirocinio didattico; la prova conclusiva di tali corsi, per coloro che abbiano conseguito la laurea, ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento.

Le norme per lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi di cui al comma precedente vengono determinate nello stato giuridico del personale insegnante.

19. 3. **Bini, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Granata, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Giudiceandrea, Bocchi.**

L'onorevole Bini ha facoltà di svolgerlo.

BINI. Signor Presidente, anche se questo dibattito, così interessante, solleciterebbe ad

intervenire molto più lungamente, mi limiterò ad indicare i contenuti del nostro emendamento il quale, nella prima parte, contiene una precisazione non soltanto metodologica e alcune questioni organizzative.

Nel testo dell'articolo della Commissione si fa menzione di questo dipartimento attinente alle scienze educative che, come è noto, è stato oggetto di dibattiti all'interno della maggioranza, e non solo della maggioranza. Esso è il solo che viene nominato nel testo del disegno di legge ed è posto in posizione preminente per quanto riguarda la qualificazione pedagogica degli insegnanti.

E proprio per il fatto che si assegna questa posizione preminente al dipartimento attinente alle scienze educative, ne consegue un certo prevalere, inevitabile, del carattere pedagogico di questi corsi che riguardano la formazione degli insegnanti.

Noi non abbiamo certo prevenzioni contro la pedagogia o contro le scienze dell'educazione, che riteniamo indispensabili alla formazione degli insegnanti, in quanto li mettono in grado di affrontare meglio le difficoltà che essi incontrano nella loro professione (ed anzi sappiamo che l'assenza di questa preparazione è uno degli elementi per i quali gli insegnanti non riescono ad affrontare nel modo migliore il loro compito in una scuola che si presenta sempre più difficile e complessa); tuttavia noi chiediamo che vada visto nel suo insieme il problema della preparazione non soltanto pedagogica, ma professionale degli insegnanti, che è comprensivo anche di altri aspetti. Basti pensare al modo in cui l'insegnante può riuscire, se è preparato a ciò, ad essere animatore della vita di un collettivo di lavoro scolastico, aperto, tra l'altro, al contatto e al confronto con la realtà sociale. Questa è, oltre che pedagogia, formazione più generalmente professionale.

Era questa la precisazione di termini che intendevo fare, che non è evidentemente soltanto linguistica.

La seconda questione, contenuta sempre nella prima parte dell'emendamento, è di carattere organizzativo. Noi pensiamo che debba essere l'università nel suo insieme, e con l'università la scuola preuniversitaria, cui sono destinati gli insegnanti, e, in terza istanza, la regione, ad organizzare questi corsi, con il coordinamento, ma non con la funzione di organizzazione o di direzione, da parte del Ministero.

Il testo del Senato assegnava una funzione primaria, per così dire, all'università; il

testo della Commissione l'assegna al Ministero. Noi non proponiamo un ritorno al testo del Senato — presentiamo un nostro autonomo emendamento sostitutivo — tuttavia riteniamo che in questo dibattito, nel merito del quale non entriamo perché siamo estranei all'impostazione tradizionale del problema dello statalismo o meno, vi sia invece un elemento da cogliere, nel senso che in una alternativa tra accentramento e autonomia noi preferiamo l'autonomia. Preferiamo, in questo caso, che sia l'università e non il Ministero ad avere la prima e l'ultima parola nella organizzazione di questi corsi.

La seconda parte del nostro emendamento intende dare una definizione della sede nella quale perfezionare e tradurre in atto le norme organizzative relative a questi corsi.

Non ripeterò le cose dette dal collega Canestri a proposito delle diverse tesi che qui si affrontano da due anni, nel tentativo di impostare in qualche modo la soluzione del problema della formazione, assunzione in ruolo, e così via, degli insegnanti: in particolare contrastano tra loro la linea dei corsi abilitanti, quella dello stato giuridico, quella di questo disegno di legge. Noi pensiamo che lo stato giuridico non debba essere un puro e semplice rapporto di lavoro nel senso consueto del termine, ma debba essere un insieme di norme che definiscono la professione dell'insegnante, il modo quindi della sua formazione, qualificazione, assunzione in ruolo, riqualificazione, aggiornamento, e ancora, contestualmente, gli aspetti retributivi, l'insieme dei diritti e doveri, la gestione dell'attività scolastica e quindi i rapporti con l'ambiente sociale.

Riteniamo perciò che sia questa dello stato giuridico la sede più adatta per collocarvi l'intera materia della qualificazione professionale degli insegnanti. In questo senso il nostro emendamento trasforma l'impostazione dell'articolo, cerca di eliminare l'aspetto più burocratico e centralistico, dà l'iniziativa alla università e alle altre istituzioni della società civile più direttamente interessate.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: pedagogica, con la parola: professionale.*

19. 4. **Orilia, Mattalia, Finelli, Grimaldi, Taormina.**

*Al secondo comma, sopprimere la parola: professionali.*

19. 5. **Orilia, Mattalia, Grimaldi, Finelli, Taormina.**

MATTALIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTALIA. Si tratta di un semplice agiustamento modulare, ma colgo l'occasione per riprendere l'osservazione fatta dal collega Nicosia a proposito del significato esatto del termine italiano « educazione ». Effettivamente oggi nel nostro uso è un termine baricentrico, perché mantiene da una parte il significato tradizionale di formazione intellettuale con preminente o consistente finalità morale. L'altro significato, d'uso internazionale, è quello di « istruzione ». Così stando le cose, ritengo che l'istanza pedagogica sia riconosciuta nell'espressione « dipartimento di scienza educativa » e propongo che sia sostituito l'aggettivo « pedagogica », essendo sottinteso per me che l'addestramento pedagogico è strutturalmente inerente ad una giusta e compiuta formazione professionale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole:* Ai corsi partecipano insegnanti di ruolo delle scuole secondarie indicati dai provveditori agli studi.

**19. 2.   Almirante, Nicosia, De Marzio, d'Aquino, Turchi, Sponziello, Franchi, Menicacci.**

*Al secondo comma, sostituire le parole:* emanato previo parere, *con le parole:* emanato su conforme parere.

**19. 7.   Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Manco, Marino, Menicacci, Nicolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* su base regionale.

**19. 8.   Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Delfino, Abelli, Franchi, Guarra, Nicolai Giuseppe, Alfano, Menicacci, di Nardo Ferdinando.**

*Al secondo comma, lettera b), sopprimere le parole:* a livello regionale.

**19. 9.   Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Santagati, Roberti, Sponziello, Tripodi Antonino, Romualdi, Turchi, Marino, Romeo, Alfano.**

NICOSIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Noi riteniamo giusto precisare, per evitare una ovvia obiezione del relatore per la maggioranza, che con il primo emendamento non intendiamo già affermare che i corsi di cui all'articolo 19 debbono essere istituiti per i professori di ruolo delle scuole secondarie. Con questo emendamento alla fine del primo comma desidereremmo che fosse inserito il principio della partecipazione di insegnanti di ruolo della scuola secondaria indicati dal provveditorato. Vi sono infatti insegnanti di ruolo delle scuole secondarie che hanno una particolare competenza, che spiccano per la loro particolare esperienza e preparazione e che possono quindi portare un contributo valido ai corsi. Poiché le commissioni giudicatrici sono costituite da docenti universitari e da docenti di scuole che hanno una particolare attinenza con questi corsi di aggiornamento, noi desidereremmo che ad essi fossero chiamati insegnanti delle scuole secondarie, anche perché fatalmente in certi corsi si aprirà un dibattito, un confronto fra le esperienze che sono state acquisite in sede di insegnamento. Diremmo anzi che l'apporto degli insegnanti di ruolo sarebbe proficuo per il contributo che essi potrebbero dare alla discussione. Secondo la nostra concezione, in altri termini, l'opportunità di questa partecipazione è dettata dalla constatazione che l'esercizio professionale si svolge proprio con la esperienza di questi insegnanti di ruolo.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza.* Ma nell'articolo 19 è già presente questo concetto di partecipazione.

NICOSIA. Sì, ma soltanto per ciò che riguarda la composizione della commissione giudicatrice.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza.* Non è esatto, onorevole Nicosia; il concetto di partecipazione riguarda anche i corsi, che vengono organizzati appunto con la collaborazione di altri ordini di scuole.

NICOSIA. Ma non è precisato il concetto della partecipazione di questi insegnanti, perché parlando di altri ordini di scuole ci si può anche riferire ad un puro e semplice concetto amministrativo. Vorremmo quindi che nell'articolo 19 fosse specificatamente prevista la partecipazione ai corsi dei docenti di ruolo.

Con l'emendamento Almirante 19. 7 chiediamo, al secondo comma, la sostituzione delle

parole « emanato previo parere », con le altre: « emanato su conforme parere ». Si tratta di una modifica formale, sulla quale non facciamo una questione.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento Almirante 19. 8, ritorna una questione sulla quale desidero ancora una volta intrattenermi. Tutte le volte che nel testo del provvedimento in esame si parla di intesa, di accordo con le regioni, a livello o su base regionale, non si precisa mai in termini specifici qual è la competenza della regione. Desidero ancora una volta sottolineare che la formula « d'intesa con la regione » ha dato la stura ad un nutrito contenzioso tra le regioni a statuto speciale e lo Stato. Se questo contenzioso è stato ampio per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, che pure, proprio in base a precise norme dei propri statuti, vantavano maggiori diritti in materia di intese con lo Stato, ancora più ampio esso sarà per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, dato che il concetto di intesa non è stato ancora ben definito. Se nell'articolo l'espressione usata è intesa come « parere della regione », lo si precisi chiaramente. Non riusciamo a capire che cosa significhi che le commissioni giudicatrici sono costituite « su base regionale ». Se ci si riferisce con questa espressione ad una struttura di decentramento regionale del Ministero, questo lo capiamo, ma se essa vuol significare l'attribuzione di una specifica competenza in materia alla regione, questo non lo capiamo più, a meno che non lo si possa desumere dalle norme di applicazione dello statuto in materia di pubblica istruzione. Questa espressione « su base regionale » è dunque talmente generica che sarebbe opportuno sopprimerla. È chiaro che quando il Ministero della pubblica istruzione organizza i corsi di cui all'articolo 19, deve tener conto delle esigenze della zona in cui opera l'università. Se i corsi vengono organizzati, per esempio, a Messina, perché ad essi non dovrebbe partecipare un calabrese? Che cosa significa l'espressione « base regionale »? In Sicilia vi sono tre università: a Messina, a Catania e a Palermo. In questo caso la espressione « su base regionale » che cosa significa? Non riusciamo a capirlo. Sarebbe opportuno, come ho già detto, sopprimere questa espressione per evitare perplessità interpretative.

Con l'emendamento Almirante 19. 9 proponiamo di sopprimere, al secondo comma, lettera b), le parole: « a livello regionale ». Non riusciamo a comprendere che cosa significhi « docenti degli ordini e tipi di scuola

ai quali i corsi sono specificamente indirizzati, designati dagli organi scolastici competenti a livello regionale ». Ella, onorevole sottosegretario, ricorderà che a questo proposito nella mia regione sono sorte tante questioni in questa materia che il Parlamento è dovuto intervenire con una legge, nel 1959, per i concorsi elementari, perché la regione siciliana riteneva di essere tanto autonoma da avere competenza primaria in materia e addirittura aveva bandito concorsi magistrali. Ne è seguita una confusione enorme, sono stati espletati concorsi che non avevano alcuna validità e si è dovuto emanare una legge apposita. Ora vi è un organo regionale, ad esempio in Sicilia, che però non ha i compiti dei provveditorati agli studi.

Mi auguro pertanto che il nostro emendamento soppressivo verrà approvato, dato che il Ministero non dispone ancora di siffatti organismi su base regionale. Dovrà essere rimesso alla discrezionalità del Ministero provvedere in questo senso. Altrimenti, ci si dovrebbe richiamare ad una competenza specifica dell'ente regionale: ma in questo caso occorre specificare meglio, non lasciando una espressione così generica. Il nostro emendamento tende quindi ad evitare che si creino dannose confusioni.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quarto comma.*

19. 6. **Reggiani, Napoli.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Dichiaro così esaurita la discussione dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Relazione della Commissione d'indagine richiesta dal deputato Vassalli.**

**PRESIDENTE.** Avverto che la Commissione di indagine chiesta dall'onorevole Vassalli in seguito alle accuse mossegli dall'onorevole Giuseppe Niccolai, riferisce oggi alla Camera sui propri lavori.

Ha facoltà di parlare il presidente della Commissione d'indagine, onorevole Alessi.

**ALESSI, Presidente della Commissione d'indagine.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 22 luglio 1971 l'onorevole Giuseppe Niccolai, nel corso di un suo intervento sul bilancio interno della Camera



V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

dei deputati, mosse un attacco personale nei confronti dell'onorevole Giuliano Vassalli e pronunciò, fra le altre, le frasi che seguono: « Diciamo queste cose in particolare ad uno schieramento politico che... vorrebbe... tenere alzato permanentemente tra gli italiani il muro della guerra civile. Se quello schieramento intende camminare su questa strada faccia pure; ma cominci a far pulizia in casa propria e anche nel proprio gruppo parlamentare, dove comodamente sono assisi non tanto vecchi apologeti del regime del signor Mussolini, quanto persone che nel marzo 1939, come il presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere, parteciparono a Vienna al II convegno del comitato di collaborazione giuridica italo-germanica dove, fra l'altro, plaudendo con i vari Rosenberg la relazione " Razza e diritto ", convenivano di difendere i valori della razza con l'assoluta e definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale ».

Nella seduta del 21 settembre l'onorevole Vassalli chiese al Presidente della Camera la nomina di una Commissione di indagine, a norma dell'articolo 58 del regolamento, per accertare la verità dei fatti.

In tale seduta, l'onorevole Niccolai, dopo aver dichiarato di non avere alcuna modifica o rettifica da apportare a quanto aveva affermato in aula il 22 luglio, soggiunse di essere lieto che venisse nominata una Commissione di indagine « per vagliare fatti ed avvenimenti di quel lontano 1939, quando l'onorevole Vassalli, salito alla cattedra universitaria in quel novembre 1938, in cui venivano allontanati dalla scuola i cittadini di razza ebraica... ». Ma a questo punto, il Presidente della Camera lo interruppe e l'onorevole Niccolai non poté completare la espressione del suo pensiero.

Nella seduta successiva del 22 settembre, il Presidente della Camera, avendo giudicato fondata la richiesta dell'onorevole Vassalli, comunicò all'Assemblea di aver nominato la Commissione di indagine, chiamandone a far parte gli onorevoli Alessi, Amadei Leonetto, Biondi, Cacciatore, Dell'Andro, Franchi, Guidi, Malagugini, Micheli Pietro, Reale Oronzo, Reggiani.

Nella seduta del 22 settembre, l'onorevole Vassalli rilevò le allusioni formulate nella seduta precedente dall'onorevole Niccolai sul conto della sua carriera universitaria e gli chiese esplicitamente chiarimenti; l'onorevole Niccolai nella seduta successiva si apprestava a darli, ma il Presidente di turno della Camera ritenne che la indagine fosse già com-

presa, per intima connessione, con il mandato già conferito alla Commissione di indagine.

Nella stessa seduta, l'onorevole Vassalli rilevò che nel testo stenografico definitivo della seduta del 22 luglio apparivano modificate alcune parole che, secondo il testo pubblicato nel resoconto provvisorio, erano state pronunciate dall'onorevole Niccolai; nel testo del resoconto provvisorio si leggevano le parole: « plaudendo con Rosenberg »; nel testo del resoconto definitivo apparivano, invece, le parole « plaudendo con i vari Rosenberg ».

L'onorevole Vassalli denunciò tale variazione che modificava, in un particolare di notevole importanza, l'addebito mossogli e chiese che sulla circostanza si svolgessero le dovute indagini al fine di determinare con precisione l'accertamento devoluto alla Commissione d'indagine e di acclarare le eventuali responsabilità nel caso che fosse risultata una manomissione del genuino testo del discorso pronunciato dall'onorevole Niccolai.

La Commissione — costituitasi a norma del regolamento il 29 settembre ed eletti a presidente l'onorevole Giuseppe Alessi, a vicepresidente l'onorevole Alberto Guidi, a segretario l'onorevole Alfredo Biondi — ha esaurito i suoi lavori in dieci sedute, ha acquisito vari opuscoli, dai quali si evincono notizie e stralci delle relazioni presentate al convegno giuridico italo-tedesco di Vienna del 6-12 marzo 1939, i numeri dei periodici di stampa dell'epoca che riportano notizie e resoconti del convegno stesso, nonché altro materiale di documentazione prodotto dagli onorevoli Vassalli e Niccolai, insieme a memorie illustrative compilate da ciascuno dei medesimi; ha proceduto, infine, all'interrogatorio dei deputati Niccolai e Vassalli.

Alla Commissione di indagine, l'onorevole Niccolai confermò le accuse mosse nel corso del suo intervento in aula all'onorevole Vassalli, con le seguenti precisazioni:

1) Riferendosi all'incarico universitario conferito all'onorevole Vassalli, nell'anno in cui era stato disposto lo allontanamento dalla scuola dei professori di razza ebraica, non aveva inteso significare che l'onorevole Vassalli avesse approfittato di detta circostanza andando a sostituire un professore di razza ebraica; aggiunge che avrebbe precisato tale suo pensiero in aula se il Presidente di turno gliene avesse concesso la possibilità. A suo giudizio, però, l'onorevole Vassalli, nel salire alla cattedra alla quale era chiamato, non poteva ignorare quanto in quell'epoca avveniva nel nostro paese.

2) Nella parte del suo intervento in aula in cui aveva affermato che l'onorevole Vassalli a Vienna aveva plaudito « con i vari Rosenberg » alla relazione « Razza e diritto », egli aveva voluto rafforzare il concetto della partecipazione attiva dell'onorevole Vassalli ad un convegno a cui si interessavano i più alti esponenti nazisti. L'onorevole Niccolai ha aggiunto che, venuto a conoscenza dell'errata dizione risultante dal resoconto stenografico in bozza, fece presente all'ufficio competente della Camera la necessità della rettifica.

3) Pur non avendo elementi per contestare all'onorevole Vassalli di essersi nel convegno di Vienna limitato a prestare la sua assistenza di segretario ai lavori di diritto privato, tuttavia egli riteneva che quest'ultima circostanza non poteva assumere alcun valore discriminante, in quanto la semplice partecipazione dell'onorevole Vassalli al convegno, a qualsiasi titolo e con qualsiasi funzione, assumeva il valore politico da lui denunziato, dovendosi, per il giudizio, prescindere dagli argomenti specifici trattati nel convegno, in quanto esso era poco giuridico e molto nazifascista; pur dichiarando che non poteva provare la partecipazione dell'onorevole Vassalli alla votazione finale dei documenti — votazione che, per altro, si era realizzata con semplici applausi generali — determinante, ai fini di una valutazione dello operato dell'onorevole Vassalli in proposito, non era, a suo avviso, la partecipazione o meno dell'onorevole Vassalli alla votazione per applausi, ma la conoscenza delle vere finalità politiche nazifasciste del convegno. La sua valutazione era stata, infatti, rigorosamente politica, con riferimento al quadro generale dell'epoca e della località in cui il convegno si era celebrato.

Interrogato, l'onorevole Vassalli ha reso la seguente dichiarazione.

1) Il 14 novembre 1938 fu chiamato come incaricato di diritto penale all'università di Urbino in sostituzione del professore Tullio Delogu, a sua volta chiamato, quale professore straordinario, dall'università di Macerata. Al riguardo, l'onorevole Vassalli ha prodotto un certificato dell'università di Urbino.

Pertanto, egli non si è mai trovato a dover ricoprire cattedre lasciate vacanti da docenti ebrei espulsi, con i quali, anzi, egli ebbe a mantenere sempre rapporti di studio e di amicizia (all'uopo indicò fatti e persone).

2) Accolse l'invito di recarsi al convegno giuridico italo-tedesco di Vienna del marzo 1939, ma soltanto quale semplice componente

della segreteria, e non già come uno dei membri della delegazione con poteri deliberativi. A tale incarico fu chiamato sia per i rapporti di parentela che aveva con alcuni membri della delegazione (il padre, professore Filippo Vassalli), sia, e soprattutto, per la sua perfetta conoscenza della lingua tedesca, che, quale studioso del diritto, faceva di lui un esperto interprete nelle materie giuridiche.

Ha precisato di aver collaborato — sempre nella qualità e nei limiti sopra specificati e cioè quale interprete — alla formulazione delle conclusioni relative alle relazioni svolte sui seguenti temi: « Principi comuni nel vigente diritto di obbligazione in Italia ed in Germania »; « Revoca dei contratti per mutate circostanze »; « Trasferimento della proprietà nel contratto di compravendita »; « Brevetti industriali ».

Ha aggiunto di non aver partecipato ad alcuna seduta generale o plenaria del convegno; di non aver nemmeno partecipato alle riunioni delle sezioni che discussero sui temi di diritto pubblico e, meno ancora, a quella che esaminò il tema: « Razza e diritto »; di non aver preso parte ad alcuna votazione, né in sede di approvazione generale dei testi e nemmeno in seno alle sezioni ristrette nelle quali si discussero i temi di diritto privato; che, per altro, non avrebbe potuto votare, non avendo alcuna veste per farlo.

L'onorevole Vassalli ha concluso di non aver mai conosciuto Alfred Rosenberg, di non averlo mai incontrato nella sua vita, di non aver mai plaudito con lui o con altri la relazione « Razza e diritto ».

L'onorevole Franchi, membro del Comitato di indagine, chiese che si promuovessero gli accertamenti necessari presso il Ministero di grazia e giustizia, l'archivio di Stato e la biblioteca della Camera, al fine di rinvenire ed acquisire agli atti il documento ufficiale dal quale poteva risultare autenticamente se l'onorevole Vassalli era uno dei membri della delegazione italiana al convegno di Vienna o se egli aveva avuto attribuiti incarichi esecutivi di segreteria.

L'indagine venne condotta nei sensi indicati dall'onorevole Franchi, ma ebbe esito negativo, non essendosi rinvenuto il documento ricercato.

Frattanto, però, l'onorevole Vassalli faceva pervenire alla Commissione di indagine una nota che accompagnava copia fotostatica del documento ritrovato presso uno degli avvocati che intervennero nel processo Piccardi-Pannunzio, svoltosi negli anni 1964-1965.

Tale documento viene qui di seguito riprodotto testualmente:

« Comitato per le relazioni giuridiche italo-tedesche - Delegazione italiana - Roma, Ministero di grazia e giustizia.

« Lista della delegazione italiana nel convegno di Vienna del comitato giuridico italo-germanico: S.E. on. prof. Arrigo Solmi, Ministro di grazia e giustizia - Presidente: S.E. Salvatore Messina, presidente di Corte di cassazione - Vicepresidente: on. Carlo Costamagna, consigliere della Corte di cassazione, deputato al Parlamento, professore nella R. università di Roma.

« Membri: S.E. Eduardo Piola-Caselli, senatore del Regno, già procuratore generale alla Corte di cassazione (relatore del III tema); on. Alberto Asquini, deputato al Parlamento, professore della R. università di Roma (relatore V, VI, VII tema); dr. Leopoldo Piccardi, consigliere di Stato (relatore I, IV tema); prof. Filippo Vassalli, professore della R. università di Roma (relatore V, VI, VII tema); prof. Vittorio Angeloni, professore della R. università di Roma (relatore V, VI, VII tema); avv. Luigi Biamonti, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni (relatore III, V, VI, VII tema); prof. Tommaso Perassi, professore della R. università di Roma (relatore II tema); prof. Giuseppe Lo Verde, professore della R. università di Camerino (relatore II tema).

« Segreteria: avv. Conte Cesare di Fossombrone, segretario generale; dr. Livio Letterio Palermo, giudice; dr. Giuliano Vassalli, professore incaricato nella R. università di Urbino.

« Roma, 28 febbraio 1939-XVII - *Firmato*: Il presidente della delegazione italiana (Salvatore Messina) ».

Dall'esame del documento su cennato, la Commissione di indagine ha rilevato:

a) che il professore Filippo Vassalli, genitore dell'onorevole Giuliano Vassalli, vi figura nel gruppo denominato « membri », come relatore sui temi V, VI, VII, unitamente al professore Vittorio Angeloni, al professore Alberto Asquini ed al professore Luigi Biamonti;

b) che la lista della delegazione italiana elenca il ministro di grazia e giustizia dell'epoca, il presidente e il vicepresidente, il gruppo dei « membri » e quindi i componenti della « segreteria »;

c) che l'onorevole Giuliano Vassalli risulta far parte di quest'ultima.

L'accertamento devoluto alla Commissione riguarda due ordini di fatti:

1) se l'onorevole Vassalli, nel periodo in cui i professori di razza ebraica venivano espulsi dalla scuola italiana, profitto di tale circostanza per l'ottenimento dell'incarico universitario; e se l'onorevole Niccolai, al riguardo di tale argomento, intese rilevare una semplice concomitanza di fatti, senza averne voluto dedurre un qualsiasi nesso con la carriera di docente universitario dell'onorevole Vassalli;

2) in quale veste e con quali funzioni l'onorevole Vassalli nel marzo del 1939 partecipò al convegno giuridico italo-tedesco di Vienna, quale attività vi svolse e più particolarmente se « plaudì con i vari Rosenberg alla relazione "Razza e diritto", convenendo doversi difendere i valori della razza con l'assoluta separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale »; e se l'onorevole Niccolai nel suo intervento in aula del 22 luglio usò l'espressione « con i vari Rosenberg » o l'altra « con Rosenberg ».

La Commissione di indagine è pervenuta alle valutazioni ed alle conclusioni che vengono ad esporsi.

Quanto all'incarico universitario conferito nel 1938 al professore Giuliano Vassalli dall'università di Urbino, la Commissione, in base alla documentazione prodotta, ha constatato che egli non ha tratto profitto alcuno dalla espulsione dei professori ebrei dalle università italiane; la pura concomitanza di eventi, non implicò la pur minima connessione tra di loro; la carriera universitaria dell'onorevole Vassalli ha proceduto sulla base dei suoi titoli e del suo valore personale di studioso del diritto.

La Commissione d'indagine dà parimenti atto all'onorevole Niccolai che egli - come invano tentò di spiegare in aula e ha ribadito in questa sede - con le parole pronunziate a tal riguardo nella seduta del 21 settembre, non intese altro che ricordare la enunciata concomitanza di eventi, senza alcuna intenzione di collegarli alla carriera universitaria dell'onorevole Giuliano Vassalli.

Quanto alla questione concernente le esatte espressioni pronunziate in aula dall'onorevole Niccolai (« plaudire con i vari Rosenberg » anziché « plaudire con Rosenberg »), la Commissione di indagine ha proceduto all'ascolto del nastro registratore e all'esame dell'originale dello stenogramma. In tal modo, ha potuto accertare che la frase pronunziata dall'onorevole Niccolai fu effettivamente: « plaudire con i vari Rosenberg » e non: « plaudire con Ro-

senberg », come per errore risultava nel testo stenografico provvisorio e venne pubblicato nella stampa periodica.

L'errore fu corretto nel resoconto stenografico definitivo con l'autentica dizione del discorso pronunciato dall'onorevole Niccolai; alla correzione procedettero gli uffici competenti della Camera in seguito al fondato rilievo dell'onorevole Niccolai, che è stato confermato dallo accertamento compiuto dalla Commissione sul nastro registratore.

Chiarita, in punto di fatto, l'autentica formulazione del passo del discorso pronunciato dall'onorevole Niccolai, va dato atto che, contrariamente a quanto venne largamente pubblicato nella stampa periodica — tratta in errore (come si disse) dal testo risultante nella bozza del resoconto stenografico della seduta della Camera del 22 luglio 1971 — l'onorevole Giuliano Vassalli non ha avuto alcun rapporto, nemmeno occasionale, con Alfred Rosenberg e meno ancora si è mai trovato « ad applaudire con Rosenberg » risoluzioni di sorta al convegno di Vienna.

Per altro, una accusa in tale preciso senso non venne mai proferita dall'onorevole Niccolai.

Sulla questione centrale che ha formato oggetto della richiesta di indagine da parte dell'onorevole Giuliano Vassalli, alla Commissione è apparsa essenziale la esatta determinazione del suo compito.

1) Riportando il testo del discorso dell'onorevole Niccolai alla Camera, si è precisato che questi, il 22 luglio del corrente anno, affermò che il Presidente della Giunta delle autorizzazioni a procedere — e cioè l'onorevole Giuliano Vassalli — « partecipò al secondo convegno del comitato di collaborazione giuridica italo-germanica » dove « plaudì... la relazione "Razza e diritto", convenendo doversi difendere i valori della razza con l'assoluta, definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale ».

A tali affermazioni, l'onorevole Giuliano Vassalli replicò nella seduta del 21 settembre 1971, dichiarando testualmente: « L'accusa a me rivolta è falsa. Non ho mai plaudito alla relazione "Razza e diritto" svolta al convegno di Vienna nel marzo 1939. Non ho mai né plaudito né partecipato alla redazione di documenti di contenuto razzista ».

Dopo tale precisa e circoscritta smentita, l'onorevole Vassalli chiese che, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento della Camera dei deputati, venisse nominata la Commissione di indagine perché « accertasse la verità dei fatti ».

La richiesta è stata giudicata dal Presidente della Camera conforme alla norma regolamentare invocata, che dispone: « Quando, nel corso di una discussione, un deputato sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa ».

La materia dell'accertamento di cui la Commissione di indagine è stata investita viene, pertanto, identificata e circoscritta nel seguente quesito: se l'onorevole Giuliano Vassalli, « partecipando al secondo convegno di collaborazione giuridica italo-germanica, tenutosi a Vienna nel 1939, vi ebbe ad applaudire o comunque ad approvare la relazione "Razza e diritto" ed a convenire doversi difendere i valori della razza con l'assoluta e definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale ».

Gli altri argomenti, dedotti negli interrogatori e nelle memorie presentate dalle parti, non possono costituire materia di accertamento da parte della Commissione, perché qualsiasi giudizio su di essi esorbiterebbe dalla sua competenza e dal suo compito.

2) Venendo al merito specifico della vertenza, la Commissione si è data carico dell'opinione espressa dall'onorevole Niccolai, secondo la quale la partecipazione dell'onorevole Vassalli alla delegazione già ne implicherebbe la corresponsabilità in tutti i suoi lavori ed in tutte le sue manifestazioni.

Pertanto è pregiudiziale l'accertamento della qualità rivestita dal Vassalli in tale delegazione e delle funzioni che fu chiamato ad esercitarvi e che in concreto vi esercitò.

L'onorevole Vassalli ha, in ogni tempo ed occasione, affermato di avere partecipato al convegno italo-tedesco di Vienna, di aver fatto parte della delegazione italiana, ma non come uno dei suoi « membri », che godevano di poteri decisionali, ma quale componente della segreteria per l'assistenza tecnico-giuridica di interprete, da prestarsi, ed effettivamente prestata, ai membri italiani delle sezioni delle quali faceva parte il padre, professore Filippo Vassalli, che trattava alcuni temi di diritto privato; incarico, questo, che gli venne dato per le sue particolari attitudini di esperto nel diritto e contemporaneamente di profondo conoscitore della lingua tedesca.

La Commissione, venuta in possesso di copia fotostatica del documento del Ministero di grazia e giustizia con cui venne istituita e costituita la delegazione, ha potuto rilevare

che da esso risultano esplicitamente menzionate e distinte tre categorie:

il « presidente » e « vicepresidente », rispettivamente nelle persone di S. E. Salvatore Messina e dell'onorevole Costamagna;

il gruppo dei « membri », costituito da alcune persone (tra le quali il professor Filippo Vassalli), a fianco delle cui generalità vennero indicate le loro attribuzioni di relatori o correlatori nei vari temi;

la « segreteria », composta di tre elementi, tra i quali figura il dottore Giuliano Vassalli.

E rimasto così documentalmente provato lo assunto dell'onorevole Giuliano Vassalli: egli non risulta annoverato nel gruppo dei « membri » della delegazione, ma tra i componenti della « segreteria »; le generalità del dottore Giuliano Vassalli si leggono, infatti, dopo che il provvedimento ha esaurito la categoria dei « membri », e cioè in una categoria distinta, denominata « segreteria ». Conseguentemente egli, pur facendo parte della delegazione, non aveva poteri di rappresentanza di essa, né tanto meno aveva diritto a partecipare alle deliberazioni. Gli organi decisionali erano il presidente, il vicepresidente e coloro che espressamente vengono denominati « membri ». La segreteria costituiva una ulteriore, diversa categoria. Se i suoi componenti si fossero dovuti considerare appartenenti al gruppo dei « membri » al pari degli altri, sarebbero stati elencati, appunto, in tale gruppo, con indicato, a fianco delle loro generalità, il compito di segreteria, in corrispondenza al compito di relatore menzionato per gli altri « membri ».

Ma così non è stato, proprio perché erano ben distinte le due categorie dei partecipanti alla delegazione, distinte anche le loro funzioni e le loro competenze: « membri » da una parte; « segreteria » dall'altra.

La funzione di segretario dell'onorevole Vassalli non poteva istituzionalmente andare al di là dell'attività concreta che egli ha specificato: traduzione, assistenza esecutiva nella formulazione delle risoluzioni presso le sezioni alle quali venne applicato e cioè quelle stesse di cui fece parte il padre, professore Filippo Vassalli (la V, la VI e la VII).

Né appare rilevante la osservazione dedotta: se la segreteria avesse avuto compiti di semplice assistenza esecutiva senza poteri deliberativi, non vi sarebbe stato motivo di comprenderla nell'elenco ufficiale della delegazione; ciò perché l'inserimento nella lista era doveroso, non solo ai fini contabili delle spese, ma soprattutto perché quelle della segreteria erano pur sempre delle funzioni — anche

se subordinate — da espletare in seno alla delegazione; e pertanto presupponevano la regolare investitura.

La delegazione distribuì il gruppo di « membri » — vale a dire i suoi componenti con diritto alla discussione ed al voto — nelle varie sezioni del convegno, assegnando a ciascuna di esse un segretario.

Una sezione ebbe assegnato il tema a contenuto eminentemente pubblicistico: « La posizione del giudice », con relatori — « membri » delle due delegazioni — individuati e distinti; altra sezione ebbe assegnato il tema: « Razza e diritto », con relatori — « membri » delle due delegazioni — individuati e distinti; non risulta che di tali sezioni sia stato componente il professore Filippo Vassalli, né risulta che presso di esse avesse prestato attività di segreteria il dottore Giuliano Vassalli.

Altre tre sezioni trattarono temi di natura eminentemente privatistica (come il quarto: « Problemi relativi all'esecuzione dei contratti »; il quinto: « Momento del passaggio di proprietà nella compravendita »; il sesto: « Principi comuni nel vigente diritto delle obbligazioni dei due paesi »); anche dette sezioni ebbero relatori — « membri » delle due delegazioni — altrettanto individuati e distinti; per gli italiani vi parteciparono i professori Asquini e Filippo Vassalli, quanto al quarto e sesto tema; il solo professore Filippo Vassalli per il quinto tema.

Fu in queste sezioni che prestò l'attività di segretario il dottore Giuliano Vassalli.

Resta, dunque, incontestabilmente provato che l'onorevole Giuliano Vassalli, pur facendo parte della delegazione, non era compreso nel gruppo denominato « membri », nel potere dei quali era la facoltà di discutere, trattare, dissentire od approvare, per l'Italia, le risoluzioni del convegno, e che la sua attività di segretario si svolse nelle sezioni che trattarono temi di diritto privato.

Rimane da accertare se l'onorevole Giuliano Vassalli abbia comunque partecipato alla riunione solenne e comune nella quale si acclamarono le risoluzioni di tutte le sezioni, e perciò anche la relazione « Razza e diritto ».

L'onorevole Giuliano Vassalli ha, come si è detto, recisamente e sdegnosamente respinto l'addebito. Egli ha spontaneamente dichiarato che, in occasione del convegno, pur non avendo partecipato ad alcuna seduta plenaria del comitato italo-tedesco, né ad alcuna cerimonia, tuttavia fu presente, fugacemente, al ricevimento offerto dal municipio di Vienna.

Dalla circostanza della presenza del Vassalli al ricevimento offerto dal municipio di Vienna, non si può dedurre — come si è adombrato — che, per esservi stato ammesso, il Vassalli doveva avere rivestito specifiche qualifiche di rappresentanza.

È assai diffusa la consuetudine dei municipi, in ogni luogo e in ogni tempo, di offrire un trattenimento a delegazioni straniere partecipanti a convegni od a congressi che si svolgono nella città. In tali occasioni, vengono invitati tutti i componenti dei gruppi stranieri, a qualsiasi titolo vi partecipino.

Quanto meno arbitrario sarebbe, poi, pretendere di dedurre, dalla fugace partecipazione del Vassalli al ricevimento offerto dal municipio di Vienna, la sua partecipazione alla seduta plenaria del comitato italo-tedesco in cui vennero approvate le risoluzioni finali.

L'onorevole Niccolai, invitato a dare la prova del suo assunto, non ne ha fornita alcuna; egli, anzi, ha posto in dubbio che su di lui incombesse l'onere della prova, sostenendo che, avendo l'onorevole Vassalli partecipato al convegno, spettasse a quest'ultimo dimostrare di non aver approvato la relazione « Razza e diritto ».

La Commissione ritiene, invece, che l'onere di provare il fatto affermato in termini specifici dall'onorevole Niccolai incombe su di lui, in ossequio all'antico e mai smentito insegnamento del diritto romano: *onus probandi incumbit ei qui dicit*, brocardo trasfuso in tutte le legislazioni processuali moderne.

L'onorevole Niccolai ha più volte ribadito che le varie risoluzioni dei delegati vennero lette ed acclamate in una solenne seduta plenaria; e che perciò la partecipazione a tale seduta implica l'approvazione di tutte le risoluzioni lette, siasi o no materialmente partecipato all'applauso da parte di ciascuno dei presenti.

La Commissione conviene che il termine « plaudire » usato dall'onorevole Niccolai vada interpretato non restringendone il significato all'atto fisico del batter le mani, ma estendendolo a qualsiasi tipo di manifestazione di consenso ed a qualsiasi grado di corresponsabilità nell'approvazione del documento razzista incriminato, avvenuta nella seduta comune e solenne.

Ma è appunto tale avvenimento che l'onorevole Niccolai avrebbe dovuto provare e non ha provato: e cioè che in quella seduta plenaria dei « membri » delle due delegazioni — e cioè dei relatori e correlatori — sia stato, almeno fisicamente, presente l'onore-

vole Giuliano Vassalli, per poter poi presumere che egli ivi avesse plaudito od avesse in qualsiasi modo concorso — sia pure col silenzio — ad approvare la relazione « Razza e diritto », alla cui elaborazione, per altro, è risultato che egli non aveva partecipato; per poterne, poi far discendere la conseguenza che, ivi, l'onorevole Vassalli abbia convenuto con gli altri « doversi definitivamente ed assolutamente separare i cittadini di razza ebraica dalla comunità nazionale ».

L'onorevole Niccolai ha, infine, voluto dedurre una implicita manifestazione di consenso dell'onorevole Vassalli alle tesi esposte nella relazione « Razza e diritto » dal fatto che egli non ebbe, in quel tempo e in quelle circostanze, a manifestare un suo pubblico dissenso alla relazione ed ai principi che vi sono consacrati.

È doveroso osservare, preliminarmente, che l'accusa mossa dall'onorevole Niccolai all'onorevole Vassalli non fu la imputazione di una condotta passiva, bensì quella di una partecipazione attiva (plaudire, approvare). La nuova impostazione costituisce, dunque, una immutazione della accusa, e la indagine su di essa costituirebbe, conseguentemente, uno straripamento dai limiti di propria competenza da parte della Commissione. Tuttavia la Commissione ritiene doveroso dare atto all'onorevole Vassalli che, alle affermazioni dell'onorevole Niccolai, ha controdedotto che nessun organo di stampa, di qualsiasi tipo, comunicò mai il minimo accenno da cui si potesse rilevare una sua adesione od una sua corresponsabilità alla incriminata relazione ed alle sue conclusioni, sì che gli si ponesse un problema di pubblica smentita.

Quanto, poi, al dovere di una autonoma manifestazione del dissenso — cosa tanto diversa dalla imputazione di avere plaudito ed approvato — l'onorevole Vassalli ha affermato di averne dato ripetute prove, dirette e indirette; e ha citato, all'uopo, persone ed episodi di una sua pubblica, solidale, affettuosa, ininterrotta manifestazione di stima verso personalità del mondo ebraico estromesso dalle cattedre; ed aggiunse che, nonostante vivamente pregato dall'onorevole Costamagna di compilare una sintesi dei lavori del convegno di Vienna, egli si rifiutò esplicitamente di estendere il suo scritto ai temi: « Il giudice e la legge », « Razza e diritto », limitando, volutamente, il suo lavoro alla sintesi delle altre relazioni.

Che l'onorevole Vassalli non abbia recitato le relazioni « Il giudice e la legge », « Razza e diritto » è risultato documentalmente pro-

vato attraverso la rivista giuridica *Lo Stato*, annata 1939.

Pertanto la Commissione, in base agli elementi acquisiti ed alle considerazioni esposte, è pervenuta alla conclusione che l'addebito formulato dall'onorevole Niccolai a carico dell'onorevole Vassalli è risultato infondato.

A tale conclusivo giudizio, l'onorevole Franchi, componente della Commissione, ha ritenuto di non potere aderire e di dover esprimere il suo dissenso, motivandolo con le seguenti testuali proposizioni:

a) L'onorevole Vassalli partecipò al convegno italo-germanico di Vienna del marzo 1939 in qualità di membro ufficiale della delegazione italiana. La indicata funzione della segreteria, nel documento prodotto, nulla toglie alla predetta qualità di membro ufficiale della delegazione. Se la segreteria avesse avuto funzioni disgiunte da quelle della delegazione, e quindi solo esecutive o d'ordine, non sarebbe stata inserita nell'elenco ufficiale della delegazione medesima trasmesso alle autorità tedesche.

b) L'onorevole Vassalli, già professore incaricato all'università di Urbino, non poteva ignorare le finalità del convegno a cui partecipava in qualità di delegato, tanto più che tale convegno seguiva a quello del 1938 svoltosi a Roma e inaugurato con un discorso del ministro Frank, le cui tesi tipicamente razziste furono ampiamente divulgate da tutta la stampa italiana.

In tali condizioni — prosegue l'onorevole Franchi — anche ad ammettere che l'onorevole Vassalli non fosse stato presente alle sedute in cui fu discusso il tema « Razza e diritto », anche ad ammettere che non avesse quindi potuto materialmente applaudire discorsi e conclusioni di intonazione razzista, anche ad ammettere che non avesse partecipato — come invece egli ha riconosciuto — al ricevimento in onore dei delegati offerto dalle autorità naziste, tra cui il governatore Seyss-Inquart — verrebbe egualmente provato che egli plaudì alle tesi razziste, in quanto quel plauso era implicito nella partecipazione ad un convegno giuridico promosso dal governo fascista e dal governo nazista, le cui caratteristiche essenziali non erano certo date dai temi di diritto privato ma da quelli sulla razza;

c) che « vari Rosenberg » — come ha affermato l'onorevole Niccolai — fossero presenti a Vienna, risulta dall'elenco prodotto: Frank, ministro della giustizia, impiccato a Norimberga; Juri, ministro degli affari sociali, suicidatosi nel 1945; Bückel, commissario

hitleriano per l'annessione dell'Austria, suicidatosi nel 1944; Thierack, presidente del tribunale del popolo, suicidatosi nel 1946; Seyss-Inquart, governatore dell'Olanda, impiccato a Norimberga;

d) tutte le risoluzioni relative ai vari temi, anche se compilate in testi distinti, vennero lette ed acclamate in una solenne seduta conclusiva plenaria che decretò la sostanziale unità del convegno nello spirito delle nuove teorie, che si inserirono innovatrici nel campo del diritto privato, non meno che nel campo del diritto pubblico;

e) dopo il convegno non ci fu nessun atto dell'onorevole Vassalli di dissenso dalle conclusioni del convegno stesso.

L'affermazione dell'onorevole Vassalli, che egli rifiutò di redigere, per la rivista *Lo Stato* del professore Costamagna, la richiestagli recensione sul tema « Razza e diritto », è una affermazione senza alcuna prova: l'unico teste — il professore Costamagna — che avrebbe potuto confermare o smentire tale circostanza, è deceduto.

Le cinque proposizioni dell'onorevole Franchi, unico componente dissenziente della Commissione, ripropongono le deduzioni, le considerazioni dell'onorevole Niccolai, che sono state già ampiamente riferite in questa relazione, esaurientemente esaminate, fermamente respinte dalla Commissione, che ne ha rilevato talvolta la inesattezza, tal'altra la influenza al giudizio che essa è chiamata a dare, ovvero la estraneità all'accertamento demandato; accertamento e giudizio che riguardano i fatti specifici affermati dall'onorevole Niccolai e non le opinioni, le valutazioni, gli apprezzamenti politici, che non competono alla Commissione, pur avendo essa dato atto all'onorevole Vassalli delle smentite o delle precisazioni, anch'esse già esposte in questa relazione.

L'unica nuova osservazione è costituita dalla elencazione dei gerarchi nazisti che sarebbero stati presenti alla seduta solenne del convegno.

Ma dalla fotografia esibita, tra le immagini di tali persone che ascoltano il discorso del guardasigilli tedesco, non risulta affatto quella dell'onorevole Vassalli, sì da poter far presumere la sua partecipazione all'acclamazione di quei voti che vi furono espressi.

La Commissione perciò ribadisce il giudizio al quale è pervenuta, col solo voto contrario dell'onorevole Franchi.

Nessuna prova è stata data od offerta dall'onorevole Niccolai a sostegno della affermazione secondo cui l'onorevole Giuliano Vas-

salli avrebbe manifestato il suo consenso alla relazione « Razza e diritto » ed avrebbe convenuto « doversi difendere i valori della razza con l'assoluta e definitiva separazione degli elementi ebraici dalla comunità nazionale ».

Gli atti in potere della Commissione attestano, invece, il contrario; ragione per cui la Commissione si è trovata concorde, sempre col solo dissenso già manifestato dall'onorevole Franchi, nell'emettere il giudizio di infondatezza delle affermazioni specifiche formulate dall'onorevole Niccolai a carico dell'onorevole Vassalli.

**PRESIDENTE.** Prendo atto, onorevole Alessi, di questa relazione.

### **Annuncio di interrogazioni e di una interpellanza.**

**D'ALESSIO, Segretario ff.,** legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno delle prossime sedute.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno delle prossime sedute:

Martedì 23 novembre 1971, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

*e delle proposte di legge:*

**CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA:** Incarichi nelle università degli studi e negli istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);

**NANNINI:** Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);

**GIOMO:** Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);

**GIOMO ed altri:** Nuovo ordinamento dell'università (788);

**CATTANEO PETRINI GIANNINA:** Estensione ai professori incaricati delle norme contenute

nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

**GIOMO e CASSANDRO:** Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);

**MAGGIONI:** Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

**CATTANEO PETRINI GIANNINA:** Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

**MONACO:** Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);

**SPITELLA:** Provvedimenti per il personale docente delle università (3448);

— *Relatori:* Elkan, per la maggioranza; Sanna e Canestri; Giannantoni; Almirante e Nicosia; Mazzarino e Giomo, di minoranza.

### 3. — *Discussione della proposta di legge:*

**GALLONI e GRANELLI:** Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale (*Modificata dal Senato*) (2761-B);

— *Relatore:* Ballardini.

### 4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità degli enti ospedalieri di cui all'articolo 55 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (2958);

— *Relatore:* De Maria.

5. — *Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.*

### 6. — *Discussione delle proposte di legge:*

**BONIFAZI ed altri:** Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

**MARRAS ed altri:** Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).



7. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

8. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

Mercoledì 24 novembre 1971, alle 16:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: 3450 e delle proposte di legge: 40, 252, 611, 788, 1430, 2364, 2395, 2861, 3372 e 3448.

2. — Discussione della proposta di legge: 2761-B.

3. — Discussione del disegno di legge: 2958.

4. — Seguito della discussione delle mozioni numeri 1-00121, 1-00122, 1-00124, 1-00125 sul CNEN e sulla ricerca scientifica.

5. — Discussione delle proposte di legge: 1590 e 1943.

6. — Discussione delle proposte di legge costituzionale: 120 e 594.

7. — Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare: 761 e 799.

**La seduta termina alle 12,35.**

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PAZZAGLIA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia informato delle condizioni nelle quali si trovano le tre palazzine costruite ad Olbia nel 1964 dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere assegnate in locazione ad alcune categorie di dipendenti in servizio nelle due stazioni ferroviarie di Olbia.

Ad esse, infatti, non giunge l'acqua potabile per lunghi periodi dell'anno; non è stato sistemato il piazzale adiacente, non vi si può accedere attraverso alcuna strada transitabile e mancano completamente di illuminazione i « tratturi » di accesso.

Per conoscere se sia informato che ai dipendenti che ivi alloggiavano viene effettuata una trattativa a titolo di canone per tali alloggi, la cui misura è quasi pari a quella corrisposta per alloggi reperibili a libera contrattazione e molto meglio ubicati;

per sapere infine quali iniziative intendano assumere per disporre la sistemazione dei servizi necessari ad eliminare tanto gravi lacune e rendere più civili le condizioni delle abitazioni suddette e per consentire, successivamente, che gli immobili stessi possano essere trasferiti in proprietà ai ferrovieri.

(4-20693)

**VERGA.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali sono gli enti gestori convenzionati con la Cassa per il Mezzogiorno per lo svolgimento dei programmi di assistenza agli emigrati.

L'impegno di spesa per questo settore è stato di oltre cinquecento milioni per il 1970, come risulta dalla Relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, presentata al Parlamento il 30 aprile 1971, a pagina 12, secondo capoverso.

Poiché, come è noto, e come quotidianamente la stampa nazionale rileva, il proble-

ma dell'immigrazione in Lombardia ha assunto un elevatissimo grado di precarietà, per la crisi ora irreversibile di tutte le strutture sociali ed educative; considerato che il Centro orientamento immigrati, con i propri servizi sociali ed assistenziali espleta un'azione di incisivo intervento a favore delle popolazioni immigrate, l'interrogante chiede:

1) di conoscere i criteri con i quali si procede alla nomina degli enti gestori, i loro programmi di intervento, l'entità dei contributi loro devoluti, nonché la localizzazione delle aree nelle quali esercitano le attribuzioni stabilite mediante le convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno;

2) di conoscere, in relazione alle nuove competenze stabilite con la legge n. 1525 recentemente approvata dal Parlamento, quali interventi si intendono adottare per le popolazioni immigrate al nord, non essendo stato abrogato l'articolo 20 della legge n. 717 che prevede l'azione di recupero del « fattore umano », anche in considerazione che il nuovo testo prevede la costituzione di una commissione per la modifica delle norme della legge n. 717 tuttora in vigore, per una loro armonizzazione con la legge n. 1525.

(4-20694)

**FODERARO.** — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali nello schema di decreto relativo al riordinamento del Ministero dei lavori pubblici, all'articolo 23 — nello stabilire le circoscrizioni territoriali dei Magistrati alle acque e alle opere pubbliche — vengono allargate le competenze dei magistrati di Potenza e di Napoli, fino a comprendere zone del territorio calabrese.

Esattamente il Consiglio regionale della Calabria — in sede di esame dello schema di decreto delegato per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di urbanistica e lavori pubblici — ha espresso parere pienamente negativo sull'articolo 23, in quanto ritenne che non ci fosse alcun motivo tecnico validamente sostenibile perché il magistrato di Catanzaro non abbia nella sua giurisdizione tutti i bacini idrografici della Regione, che resterebbe diversamente mutilata.

L'interrogante chiede, pertanto, che l'articolo 23 di detto schema di decreto venga modificato nel senso che al Magistrato di Catanzaro venga riconosciuta la giurisdizione su tutti i bacini idrografici della Regione di Calabria.

(4-20695)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1971

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono in cui si trova la sede dell'ufficio di collocamento di Milano, via Duccio da Boninsegna.

« L'avviamento al lavoro dei disoccupati avviene in uno scantinato, completamente privo di areazione. Normalmente sono trecento le persone che ogni mattina stazionano dalle 8 alle 12 nel salone, in cui neppure una sedia è posta, soprattutto per le persone più anziane.

« In termini analoghi è la situazione al primo piano, dove gli invalidi al lavoro vengono raccolti e convogliati in uno strettissimo corridoio, sopportando in piedi estenuanti attese.

« La costruzione dell'edificio risale ad oltre quaranta anni fa e da allora esso non è stato più rimodernato. Gli archivi hanno sede nelle "celle" della cantina, caratterizzata da un notevole grado di umidità.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono adottare per sanare questa sconcertante situazione.

(3-05504)

« VERGA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione finanziaria in cui versano gli ospedali della città di Milano, i quali reclamano crediti per ingentissime somme nei confronti degli enti mutualistici.

« Si sta diffondendo tra il personale dipendente uno stato di disagio e di incertezza per il diffondersi di alcune notizie sulla eventuale mancata corresponsione della tredicesima mensilità e dello stesso stipendio di dicembre 1971.

« L'interrogante chiede quindi quali provvedimenti si intendono adottare per sanare la situazione sopra indicata.

(3-05505)

« VERGA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per sapere se è prevista l'istituzione in Torre Annunziata di un ufficio principale PP. TT. in sostituzione dell'attuale ufficio locale.

« L'interrogante, in particolare, desidera conoscere le motivazioni del provvedimento in questione, che comporterebbe gravi disagi e notevoli danni economici per diverse decine di dipendenti.

« In conclusione l'interrogante chiede di sapere se, anche in considerazione dell'accelerata funzionalità dell'attuale ufficio locale, il Ministro non ritenga di dover soprassedere ad ogni ventilata modifica, che allo stato incontrerebbe la recisa opposizione dei lavoratori interessati e degli utenti stessi.

(3-05506)

« CALDORO ».

### INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — a fronte della intervenuta decisione della Federpesca la quale, attraverso una decisione che vede concordi imprenditori e pescatori, ha preannunziato la determinazione di proclamare con decorrenza dal 20 novembre lo stato di agitazione ad oltranza dalla cui protrazione conseguirebbe il disarmo della flotta peschereccia nazionale che, composta di oltre 3 mila navi mediterranee e cento oceaniche, alimenta ed è alimentata dal lavoro di 50 mila marittimi imbarcati — quali siano stati gli interventi messi in atto dal Governo per scongiurare un disarmo generale le cui conseguenze sull'occupazione diretta ed indiretta e sull'andamento della bilancia dei pagamenti sarebbero di una portata che si ha il dovere di prefigurare e di ponderare.

« L'interpellante — tenuto conto che, come risulta dal verbale del comitato pareri della V Commissione pubblicato sul *Bollettino* n. 579 del 9 novembre, " il Governo, nei pochi giorni intercorsi dal precedente esame, non è stato in grado di confrontare e quindi di comporre gli orientamenti delle singole amministrazioni " relativamente al nuovo testo attraverso cui la commissione di merito ha rielaborato l'articolazione del disegno di legge n. 2978 presentato dal Governo il 15 gennaio 1971 — chiede di conoscere:

1) quando il confronto e la composizione preannunciati potranno essere definiti;

2) se e con quali modalità verranno esperiti ulteriori tentativi di mediazione;

3) come si intenda dare esecuzione nel settore della pesca marittima ai regolamenti comunitari che, vigenti dall'ottobre 1970, non sono ancora operanti nel nostro Paese;

4) attraverso quali iniziative si intenda garantire l'estensione dell'assistenza ospedaliera in favore dei familiari dei marittimi nel contesto d'un indirizzo che, attraverso il programma economico nazionale 1966-70 divenuto legge dello Stato, è caratterizzato dalla " estensione progressiva a tutta la popolazione dei trattamenti assistenziali e previdenziali ed in particolare dalle prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti ";

5) come si intenda affrontare la soluzione dei problemi gravanti sul settore della pesca tenuto conto che (paragrafo 191) " obiettivo della programmazione in materia di politica della pesca è il conseguimento di un rilevante aumento della produttività del settore " e che " la realizzazione di una moderna flotta oceanica in grado di coprire parte dello squilibrio ittico " appare di fondamentale importanza.

(2-00777)

« ORLANDI ».